

Capitolo terzo

Pastore, Romani e la nascita di un nuovo soggetto sociale

Il Patto d'unificazione fra liberi sindacati come evento paradigmatico

Il processo di nascita del «sindacalismo nuovo», tuttavia, non si era ancora concluso, come mostra la faticosa elaborazione delle norme statutarie; in essa si manifestavano, insieme alla democratica e sentita partecipazione di coloro che si erano trovati ad assumere gravose responsabilità, le contraddizioni provocate dalla stessa molteplicità dei contributi che uomini più avvezzi all'azione sindacale che alla razionalizzazione di principi avevano fornito al percorso di autoconsapevolezza innescato.

Il periodo che va dal Congresso della Lcgil al Patto di unificazione si presenta, così, segnato dall'emergere di problemi irrisolti, e tra questi da alcune questioni legate all'applicazione dello statuto, dibattute nel Comitato esecutivo del 21 novembre¹ e nel Consiglio generale del 4-7 gennaio 1950.²

In virtù di queste ed altre sollecitazioni, si rese ormai necessaria la costituzione di un ufficio studi del sindacato, e già nell'ottobre 1949 Pastore si preoccupò di ricercare gli uomini disposti a collaborarvi.³ Il problema si impose con un carattere di urgenza nel Comitato esecutivo del 21 novembre 1949; dopo gli interventi di Giannitelli, Rapelli e Rubinacci, Pastore tratteggiò la struttura dell'ufficio come «una commissione con un titolare», formata da uomini capaci radunati come «un corpo di amici» del sindacato, fermo restando, però, il fatto che colui cui fosse toccato il compito

di «determinare l'indirizzo» del sindacato sarebbe stato inserito nella vita della Confederazione.⁴

L'uomo scelto alla direzione dell'ufficio studi, come sappiamo, fu Mario Romani,⁵ giovane docente dell'Università Cattolica, che tuttavia iniziò la sua opera, decisiva per la formazione culturale della Cisl, soltanto nel marzo 1950, alla vigilia della costituzione della Confederazione italiana sindacati lavoratori. A lui venne affiancato Dionigi Coppo, membro del Consiglio generale. Una congiuntura non troppo casuale fece sì che la presenza di Romani nel sindacato «libero» venne ad innestarsi sul lento processo di autocoscienza sindacale proprio alla vigilia del Patto d'unificazione tra Legil, Fil, Ufail,⁶ che avviò un'esperienza del tutto particolare nel panorama sindacale degli anni Cinquanta (per il modo stesso del suo costituirsi e del suo dotarsi di norme statutarie, ancor prima che per l'originale contenuto della sua azione).

Gli anni 1950-51 segnarono, infatti, un importante spartiacque tra l'esperienza sindacale nata dalla scissione e la nuova affermazione dell'esigenza unitaria posta dalla sorgente organizzazione, anche se, come in ogni cammino formativo, nell'attraversarlo, alla consapevolezza che proveniva dall'implementazione di alcuni processi formali non corrispondeva una piena e generale comprensione da parte degli uomini dell'organizzazione.

D'altra parte, va notato che il processo di riunificazione, come ogni processo che attiene alla democrazia sociale, era stato lento e, apparentemente, riproduceva quello che aveva dato vita alla Legil. Dopo la nascita a settembre del Comitato per l'unificazione, infatti, la parola era stata data alle federazioni e ai sindacati nazionali che, riuniti il 9 febbraio sotto la presidenza di Volonté, attraverso le loro segreterie, espressero l'«unanime parere» favorevole all'unificazione e alla procedura adottata da parte dei Comitati direttivi; nello stesso mese di febbraio si tennero delle riunioni interregionali tra le segreterie delle Unioni provinciali. Il 16 febbraio il Consiglio generale della Legil, prendendo atto delle deliberazioni delle federazioni, dei sindacati nazionali e dei Consigli provinciali delle Unioni, deliberò «la unificazione della Legil e delle Organizzazioni aderenti con la Fil e i Sindacati Autonomi», ribadendo l'incompatibilità tra le cariche direttive sindacali e politiche, ed affidando ai Comitati paritetici locali e nazionali l'organizzazione della effettiva fusione;⁷ tra marzo e aprile si unifica-

rono, tra gli altri, i metalmeccanici, i tessili, le Unioni di Agrigento, Cagliari, Arezzo, Viterbo, Parma, Sondrio.⁸

Tale processo dal basso, però, non può far dimenticare che ciò che si festeggiò il 1° maggio 1950 fu, innanzitutto, la costituzione di una nuova Confederazione, risultato dell'incontro non più di una associazione di sindacati di categorie, ma di tre organizzazioni in rappresentanza di diversi sindacati che, attraverso le dichiarazioni di Morelli, Parri e Consoni, si scioglievano per poi fondersi insieme,⁹ in una grande «associazione di fatto».

Nell'atto costitutivo della Cisl, infatti, si legge che l'«Assemblea generale delle Organizzazioni sindacali di ogni ordine e grado aderenti alla Legil, alla Fil e alla Ufail, riunita in Roma il 30 aprile 1950, constatato che il processo di unificazione dei tre organismi è una realtà acquisita per il Movimento dei lavoratori italiani [...] proclama la costituzione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori».¹⁰

Tale atto costitutivo, conosciuto come «Patto d'unificazione», si distingue dall'assemblea che diede vita alla Legil. Ma, soprattutto, questo «patto» si differenzia dalla stessa Dichiarazione di Roma del 1948; esso, infatti, non solo rappresenta il netto rifiuto di porre l'azione sindacale sotto le insegne di una unità sostenuta da un disegno politico elaborato fuori dal sindacato, ma testimonia soprattutto l'accadere di una esperienza unitaria dei lavoratori realizzata in un orizzonte che riconosce alle forze sociali e del lavoro, in quanto tali, il peso reale che essi hanno nello sviluppo della comunità nazionale.

Non a caso nei principi normativi (aventi carattere statutario come parte dell'atto costitutivo) che informano la nascita della Cisl si trovano, come eredità della Legil, la dimensione del libero associarsi della organizzazione («volontario vincolo sindacale») e l'avversione ad un «sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche e ideologiche»,¹¹ che proprio in quel periodo andava riproponendo l'arma dello sciopero a fini politici, affiancando l'opposizione violenta contro «liberi sindacalisti» alle proposte di coordinamento per l'unità d'azione.¹² La Cisl, invece, ribadiva la volontà d'impostare «il movimento sindacale sull'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese».

Le differenti sottolineature che, tuttavia, già si potrebbero

individuare all'interno di contesti generalmente simili, tra i brani appena citati e lo statuto della Cgil, si caricano di significati importanti se si osservano gli impegni e gli obiettivi che la neonata Cisl vuol mantenere e conseguire. Infatti alla proclamazione dei tradizionali diritti del lavoro presenti nella premessa dello statuto del 1949 (allora innovativa rispetto ai progetti precedenti) segue, completandola, l'assunzione di compiti che, pur presenti come abbiamo visto in alcune bozze di statuto, mai erano stati espressi in modo compiuto e normativo, implicando per l'organizzazione modifiche strutturali.

In tale prospettiva vanno messi in rilievo il «diritto all'inserimento delle forze del lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese» e «il diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi, che esistono e possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale»; lo stesso può dirsi per il dichiarato obiettivo, secondo solo a quello di «associare le categorie dei lavoratori in sindacati democratici e indipendenti» (e precedente al perseguimento del «pieno impiego di tutte le energie lavorative»), di «elevare nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori e in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di procurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione».¹³

Le «Linee di indirizzo» e la liberazione dall'ipoteca politica sul sindacato

Ci sembra particolarmente interessante, dunque, rilevare che il portato di questa costituzione non si focalizzò subito intorno all'elaborazione di uno statuto, come era accaduto l'8 settembre 1948; contrariamente ad allora, infatti, non si trattava di impostare una struttura che operasse in modo diverso da quanto era stato possibile fare nella Cgil, bensì di raccogliere consapevolmente i suggerimenti che l'esperienza sindacale nell'ultimo periodo aveva additato in modo sempre più chiaro, affinché l'azione stessa fosse più certa e ampia.

Ecco perché, nel caso della Cisl, lo statuto non è chiamato, in primo luogo, ad indicare le linee di indirizzo, ma a raccogliere il frutto di una riflessione sulla natura del moderno movimento sindacale che si prolungherà, e si cimenterà, lungo un anno e mezzo di attività sindacale.

Infatti la commissione per lo statuto, nominata il 30 aprile 1950, fino al gennaio 1951 lavorò ad un testo che, pur diffuso tra i consiglieri generali, attendeva ancora di essere sottoposto ad un esame complessivo; contemporaneamente, tuttavia, aveva ragione Pastore a dire all'Assemblea organizzativa di ottobre che «se è vero che non vi è ancora uno statuto scritto [...] ugualmente vi sono carte scritte su cui la Cisl è sorta», veri punti di riferimento essenziale per la lotta sindacale da essa intrapresa. E il segretario della nuova organizzazione non aveva mancato di aggiungere una frase illuminante: «v'è tutto un contenuto nella nostra organizzazione».¹⁴

Tra questi documenti, assieme all'atto costitutivo, destinato a diventare il «Patto d'unificazione delle forze sindacali democratiche» con cui si apre lo statuto della Cisl, va certamente collocato il testo inviato ai membri del Consiglio generale per la loro prima sessione (20-23 giugno 1950),¹⁵ intitolato «Linee d'indirizzo dell'azione confederale»; tale proposta, illustrata da Pastore stesso,¹⁶ costituirà il cuore della mozione finale del Consiglio, presentata pubblicamente con il significativo titolo di «Linee d'indirizzo dell'azione sindacale».¹⁷

Queste linee di indirizzo¹⁸ testimoniano una posizione per molti aspetti rivoluzionaria nella storia del sindacalismo italiano; soprattutto se si esaminano insieme al testo, finora inedito, della relazione tenuta allo stesso Consiglio da Mario Romani,¹⁹ intervenuto proprio per esporre le ragioni che avevano dato vita alla stesura del documento nell'ambito dell'ufficio studi. Tale confronto, infatti, testimonia della volontà di far comprendere come alcuni passaggi del patto del marzo 1950 (come la collocazione del sindacato nell'ambito delle «istituzioni morali, sociali e politiche» ed il costante riferirsi ad esso col termine di «movimento sindacale»),²⁰ lungi dal restare pure aggiunte o correzioni terminologiche, indicassero la strada di una nuova presenza delle associazioni dei lavoratori all'interno dei sempre più complessi rapporti tra società e Stato nel nostro paese.

Concentrando intorno al nostro tema alcune questioni, e rimandando ad altre occasioni l'analisi di alcuni importantissimi aspetti, cercheremo di affrontare la lettura del documento sulle «Linee d'indirizzo» della Cisl sottolineando la forza di tre termini dominanti: movimento sindacale, responsabilità e solidarietà.

In tutto il testo, ogni capoverso comincia ribadendo la soggettività del *movimento sindacale*; la ridondanza di tale espressione rappresenta un segnale, in chiave positiva, volto ad affermare la necessità per il sindacato di non «diventare una istituzione giuridica», pur senza sottrarsi alla sua battaglia «per un riconoscimento giuridico, per un diritto alla vita».

L'intento di Romani non era, in primo luogo, quello di concentrare l'attenzione contro una eventuale legge sindacale, sebbene in tal modo da molti fu percepito il suo intervento; come, del resto, non era neppure quello di Pastore, il quale, ben consapevole della divisione che la discussione sul tema avrebbe causato, fece respingere dalla maggioranza un ordine del giorno, proposto da Donat Cattin, che invece chiedeva sulla legge sindacale un chiaro pronunciamento del Consiglio generale.²¹

Si voleva, piuttosto, impostare un nuovo indirizzo sindacale ed esaminare — come dichiarava Romani davanti ai consiglieri — «il problema dei rapporti tra sindacalismo nuovo e struttura attuale»; in questa prospettiva si inseriva «il richiamo che la Confederazione fa a tutti» per «uno sforzo organizzativo che deve essere premessa del sindacalismo nuovo».²² Quella di Romani non voleva essere, però, una riflessione dottrinarica; egli voleva soprattutto far percepire la centralità dell'esistenza stessa del sindacato come «vera base» per un «movimento operaio robusto», libero dall'intervento dello Stato e pronto ad essere capace controparte degli imprenditori. Un sindacato per il quale la stessa azione contrattuale veniva ad assumere un ruolo centrale nella sua legittimazione: «la forza dell'organizzazione è l'unica valida difesa del movimento».²³

Questo movimento si inseriva, comunque, in una trasformazione economica, politica e sociale che imponeva la riconsiderazione della propria natura. Si afferma, così, nelle «Linee d'indirizzo», in primo luogo ed in modo compiuto, una definitiva rottura con la posizione di dipendenza dall'azione politica: «a tale proposito — ed all'infuori di qualsiasi giudizio sulla dottrina e sul-

l'operato dei vari partiti — bisogna qui riaffermare che il movimento sindacale si distingue per natura, finalità, e metodo d'azione da ogni altra organizzazione».²⁴ Di qui provengono «le aumentate responsabilità del movimento sindacale»,²⁵ che non possono essere affidate a nessun'altra formazione sociale o politica;²⁶ di qui scaturisce anche il «progressivo allargamento della sua sfera d'azione» nella società nazionale e internazionale, finanche all'interno dell'azione produttiva, sul piano dell'impresa come su quello dell'intero settore produttivo, utilizzando, con una «piena coscienza delle nuove finalità», i tradizionali strumenti dell'azione sindacale, e considerando che «tra le funzioni tipiche del sindacalismo moderno è eminente la collaborazione ai pubblici poteri».²⁷

Per i sindacalisti della Cisl, allora, si sarebbe resa necessaria una maggiore formazione per affrontare i nuovi compiti e doveri, perché dall'«ambito dell'impresa e della categoria la loro preparazione e capacità di giudizio deve elevarsi all'ambito dell'economia nazionale ed internazionale»,²⁸ mentre per il sindacato stesso diventava decisivo il luogo della «solidarietà operaia», di «quell'azione di solidarietà attiva che deve essere la pietra angolare del movimento sindacale».²⁹

Si delineava così un nuovo rapporto tra Confederazione e federazione, che non nasceva da pure affermazioni di principio, ma dalla volontà di uscire dalla «tragica situazione di fatto» del «proletariato agricolo e industriale» del dopoguerra, in cui i lavoratori e il sindacato, «incapaci di sviluppare un'azione positiva», non avrebbero potuto che perdere in un permanente rapporto di forza con i datori di lavoro.³⁰

Come si vede le «Linee di indirizzo» discusse in quel Consiglio generale si possono a buon diritto considerare un testo assai importante per il futuro del sindacalismo; tuttavia allora il suo contenuto era certamente un coerente patrimonio soltanto per pochi. La sua trasmissione alla maggioranza, anche attraverso l'eventuale accoglienza nelle norme dello statuto, avrebbe ancora necessitato di tempo e di una vita sindacale permeata dai valori che si erano voluti comunicare. La Cisl si trovò così ad affrontare la sfida delle prime importanti vertenze (come quella dell'autunno Cinquanta sulla rivalutazione salariale e sui licenziamenti individuali), impostando una importante opera di formazione e di studio intorno alle prospettive dell'azione sindacale formulate nel Consi-

glio generale di giugno.

Testo base, di questa azione, era un documento che esplicitamente sottolineava «il processo di radicale revisione» circa la natura, i fini, i mezzi d'azione e il sistema dei rapporti coll'ambiente esterno del sindacato.³¹ Riflettendo sostanzialmente il documento della mozione, questo testo ricapitolava in sei punti i nuovi compiti del sindacato (compiti che solo una moderna struttura confederale avrebbe potuto affrontare); la sua lettura ci suggerisce due veloci costatazioni che sembrano confermare la pertinenza di alcuni giudizi circa il percorso e la storia degli statuti sindacali presi in esame: innanzitutto il carattere, ancora nel 1950, di «più o meno consapevole e tormentata ricerca» dello stesso processo;³² in secondo luogo, l'avvertita necessità di collocare in una «indispensabile orientatrice visione d'insieme gli sforzi quotidiani», come alternativa concreta alla immobilità e alla «sterilità dell'assunzione di ideologie politiche e della nozione del sindacato generato e non generatore di questo o quel partito politico».³³

Lo statuto Cisl: la confederazione sindacale nella società contemporanea

Il cammino che conduceva la Cisl a dotarsi di uno statuto, proprio per la stessa dinamica con la quale si intendeva rendere operante l'indirizzo sindacale deciso al Consiglio generale del giugno 1950 verso l'interno del sindacato (circa il valore da attribuire alla rappresentanza sindacale) e verso l'esterno (nell'associarsi con altre forze sociali e nella promozione di luoghi istituzionali dove far confluire tale associarsi), si sarebbe da allora snodato lungo le tappe che la stessa realtà politica, economica, culturale e sociale del nostro paese avrebbe indicato. Tuttavia con l'approssimarsi della scadenza congressuale occorre stringere i tempi.

Nella riunione del 24 gennaio 1951, dopo aver notato l'esiguo numero di riscontri giunti da parte dei consiglieri nazionali dopo la distribuzione dello schema di statuto elaborato a giugno dalla commissione prima della presentazione delle «Linee di indirizzo», la Segreteria diede l'incarico a Trebbi di contattare la commissione statuto e riferire su quanto raccolto in una prossima seduta, che, prevista in febbraio, fu aggiornata prima al 29 marzo e poi al 4

aprile.³⁴ In quella data Trebbi, Coppo e Cavezzali³⁵ furono incaricati dalla Segreteria di studiare una nuova bozza di statuto, elaborata verso la fine di febbraio dall'ufficio studi ed inviata ai membri della Segreteria il 2 aprile;³⁶ i tre dirigenti sindacali nei mesi di aprile e maggio³⁷ discussero a più riprese il testo e lo presentarono al Consiglio generale del 16 e 17 giugno,³⁸ il quale a sua volta, dopo aver apportato alcune modifiche, lo sottopose al giudizio del Congresso.

L'impianto, dunque, dello statuto Cisl che i delegati all'assemblea congressuale furono chiamati a discutere proveniva dal documento dell'ufficio studi di Romani. Questi aveva modellato la normativa in capitoli omogenei, distinguendo i diversi argomenti, ma soprattutto introducendo le indicazioni delle «Linee di indirizzo», ribadite in un articolo pubblicato sul primo numero di «Sindacalismo»,³⁹ nel corpo stesso dello statuto, e particolarmente nella parte riservata ai principi, «nei termini di proposizioni generali, capaci di riprodurre sinteticamente la visione di vita sociale che impronta gli atteggiamenti della nostra Confederazione»;⁴⁰ una ennesima conferma dell'accelerazione del processo di auto-consapevolezza del ruolo del sindacato prodotta dal Consiglio generale del giugno 1950 e che trova puntuali riscontri nella stessa relazione di Trebbi al Consiglio generale del giugno 1951.⁴¹

Restava sostanzialmente legata all'impostazione dello statuto della Lcgil la parte riservata agli organi confederali (in precedenza la più innovativa), nella quale, tuttavia, erano state apportate piccole, ma significative variazioni. Anche lo stesso Consiglio generale diede, in questo settore, alcuni importanti contributi volti a sciogliere, coerentemente con quanto proclamato, quei nodi del vecchio statuto che, alla luce di due anni di attività e sotto l'auspicio pressante dell'ufficio studi perché si apportassero «miglioramenti formali»,⁴² ancora apparivano legati a concezioni estranee al «sindacalismo» libero e democratico voluto dalla Cisl. In tal senso, ad esempio, va letto il definitivo cambiamento di terminologia circa il congresso, che abbandona la connotazione «nazionale» per assumere quella «confederale»; oppure la stretta pertinenza delle norme statutarie all'organismo confederale e il silenzio sulle norme attinenti alle organizzazioni «aderenti»; ma anche la soppressione della qualifica di «piano verticale» per i sindacati nazionali e le federazioni, e quella di «piano orizzontale» per le

unioni provinciali,⁴³ nonché la scomparsa dell'attributo «direttivo» per gli organi confederali,⁴⁴ sostituito dall'ormai affermata funzione deliberante del Congresso e del Consiglio generale, al cui servizio si pongono il Comitato esecutivo e la Segreteria, ed alla cui guida è posto il segretario generale, eletto dal Consiglio generale con una votazione separata.

Inoltre il Consiglio generale della Cisl, con l'accordo della commissione statuto prima e del Congresso confederale poi, propose di far aprire lo statuto dal «Patto di unificazione», per il «particolare valore storico» di tale documento, creando, così, un singolare modello statutario, comprendente interi testi normativi elaborati in tempi tra di loro distanti. Crediamo opportuno sottolineare che in tale scelta giocarono più che il carattere commemorativo del passato alcune importanti preoccupazioni. Si volle, infatti, da una parte, ribadire il valore dell'atto costitutivo, non tanto come strumento normativo, ma come rappresentazione esso stesso di un avvenimento, di un fatto non modificabile, non vincolante se non come testimonianza del momento fondativo; dall'altra, si cercò di evitare che eventuali intenti polemici e occasionali, presenti tra le norme del «Patto d'unificazione»,⁴⁵ impedissero una corretta lettura dell'indirizzo sindacale declinatosi dopo di esso e presente nei diversi articoli dello statuto.

Il contenuto più innovativo in tale direzione, comunque, si concentrò nei capitoli I e IV dello statuto, dove entravano in gioco più esplicitamente i compiti ed il ruolo propri della Confederazione; ed infatti intorno alla loro approvazione si verificarono accesi dibattiti e nette divisioni.

Un iter particolarmente travagliato ebbe l'articolo 22 della bozza proposta dall'ufficio studi; in esso si riprendeva la triplice composizione del Consiglio generale della Legil,⁴⁶ ma si sostituiva al numero fisso (ventiquattro) dei consiglieri eletti dal Congresso confederale un «numero pari a quello dei membri di cui ai commi a) e b) più uno». Ciò voleva dire costruire nel seno dell'organo deliberante della Cisl una forte maggioranza di rappresentanti eletti direttamente dai delegati al Congresso, a fianco dei rappresentanti regionali (uno per regione, anch'essi eletti in sede congressuale dai delegati provinciali) ed ai partecipanti di diritto come segretari di sindacati e federazioni nazionali.⁴⁷ La Segreteria, invece, nell'esaminare la bozza di statuto, a maggioranza fissò

nel numero di trenta i membri da eleggere dal Congresso; e il Consiglio generale del giugno 1951 ratificò tale proposta che, stante intorno alla quarantina il numero dei rappresentanti di ogni «Federazione di categoria o organismo similare»,⁴⁸ pur modificando quanto proposto inizialmente, non sottraeva al Congresso la possibilità di eleggere consiglieri in numero superiore ai membri di diritto.

La questione fu riaperta il 13 novembre 1951, al Congresso confederale, da Arrighi che, in un pacchetto di rilievi fatti alla commissione statuto (ed opponendosi alla stessa procedura che stralciava quello che era diventato l'articolo 19 dall'esame del resto dello statuto), contestò il criterio che avrebbe stabilito all'interno del Consiglio generale un numero inferiore di eletti direttamente dal Congresso (trenta in rappresentanza dell'assemblea più diciannove delle regioni) rispetto ai membri di diritto (in tutto cinquanta).⁴⁹ Dopo un intervento di Pastore volto a tranquillizzare le categorie ed a rievocare la centralità della figura del segretario di categoria, contestato da Arrighi nel suo diritto a sedere come consigliere generale, intervenne Benedetti affinché si tenesse sempre presente «la preminenza delle categorie».⁵⁰

Infine sull'articolo 19 si votò comma per comma e venne approvato a maggioranza un emendamento proposto da Luigi Zanzi della Fim che, su invito di Pastore, suggerì di aumentare a quaranta i membri eletti direttamente dal Congresso; si restituiva così, con una formula intermedia rispetto alla prima proposta, la superiorità numerica ai consiglieri «congressuali» rispetto a quelli di diritto.⁵¹

Tale processo pare sottolineare, al di là di una sempre maggiore democratizzazione interna del sindacato, soprattutto il carattere «confederale» del Congresso, vera assemblea di «soci» delegati, organizzati certamente nelle loro categorie, ma rappresentanti nel momento congressuale tutta la totalità degli iscritti nella Confederazione; come dirà l'articolo 1 che significativamente viene inserito dal Congresso prima della sua stessa enunciazione dei principi: «È costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) con sede in Roma».⁵²

Non sono più, dunque, le federazioni che accettando e applicando le norme dello statuto vanno a formare la Confederazione, come prescritto nel primo articolo della Legil; sarà, invece, il

Comitato esecutivo a deliberare, e il Consiglio generale a convalidare, entrambi organi precipui della Confederazione, l'ammissione di una nuova organizzazione.

Ed è così che il Congresso del 1951 si presenta come l'atto che consacra e completa quell'associazione di fatto che era nata il 30 aprile 1950. In tale dimensione di completamento, del resto, si inseriva anche la costituzione del Collegio dei probiviri e quello dei sindaci, col loro portato di incompatibilità di cariche.⁵³

Il sindacato come soggetto sociale

Ci troviamo, così, all'inizio degli anni Cinquanta di fronte a due statuti, quello della Cgil, prima della nuova stesura del '60, e quello della Cisl, che attraversarono sostanzialmente indenni l'intero decennio,⁵⁴ veicolando con le loro norme importanti e diverse culture sociali nella vita della società civile italiana. Nel caso della Uil,⁵⁵ invece, bisognava attendere il 1953 per veder approvato dal I Congresso nazionale uno statuto, ben presto modificato (nel 1958).⁵⁶ Del resto in questi anni l'elaborazione statutaria nella Uil risentiva sicuramente, per le sue linee di fondo, dell'incertezza causata dalle molteplici suggestioni che provenivano dalla tradizione riformista (col particolare ruolo politico assegnato al sindacato da quella), dalla necessità di avere norme statutarie capaci di essere accolte dall'ormai affermatasi nuova centrale internazionale, alla cui costituzione aveva partecipato Pastore (di qui l'avvicinarsi a tematiche espresse già dalla Legil),⁵⁷ dalla volontà di mantenere quei tratti della passata esperienza nella Cgil nei quali aveva continuato a riconoscersi dopo la scissione del 1948, ed infine dal generale clima politico cui si attribuiva non poca importanza. Dal convergere delle diverse esigenze nasceva una miscela dei vari elementi non sempre ben amalgamata; anche il confronto tra lo statuto della Uil sottoscritto all'atto costitutivo e quello del 1953 sembra confermare tale impressione.⁵⁸

Insomma il lungo cammino di riflessione all'interno di un sindacalismo aderente alle trasformazioni sociali ed economiche, che aveva condotto alla nascita dello statuto della Cisl, attendeva ancora nel caso della Uil, nel pur differente e profondo solco del riformismo laico, di radicarsi, grazie ad un retroterra culturale

compatto e coerente, in norme statutarie: fin dall'inizio il nuovo punto di partenza, pur certamente difficile da seguire per la nuova organizzazione, era però stato ben individuato nella scelta di «impegnarsi a sostenere insieme alle altre Organizzazioni sindacali, nei limiti più ampi e possibili ed attraverso un sano e coerente indirizzo sindacale, impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori» (articolo 3) e in quella di «promuovere tra i sindacati impostazioni di carattere generale», per rafforzare in «sede organizzativa e contrattuale» l'azione delle categorie.

Ebbene, in tale contesto storico, gli statuti della Cisl e della Cgil permangono come i due modelli di esperienze sindacali capaci di esprimere un cosciente «indirizzo» sindacale. Il confronto, perciò, di alcuni passaggi dei loro statuti ci appare utile strumento per rileggere lo svilupparsi del movimento sindacale in Italia, recuperando l'ottica suggerita da Frosini, circa la possibilità dello statuto di un sindacato di rappresentare «il momento costitutivo, non in senso cronologico, ma procedurale, del potere sindacale come ordinamento in azione». Le norme statutarie, infatti, sono «la parola che consacra l'atto, da cui ha preso origine il potere sindacale, come potere giuridico di fatto, capace di promuovere e stabilire modificazioni accettate e riconosciute nel contesto delle relazioni fra i soggetti dell'ordinamento giuridico» e dei rapporti sociali;⁵⁹ una definizione, questa, che trova un'eco flebile, ma significativa per i tempi in cui fu pronunciata, nella relazione preparata da Trebbi per il Consiglio generale del giugno 1951, quando, commentando i principi dello statuto della Cisl, sottolineava quel passaggio dell'articolo 2 che esprimeva la volontà di promuovere le «trasformazioni» delle condizioni del sistema economico «mediante il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico».⁶⁰

Altre e ancor più interessanti considerazioni sembrano potersi enucleare dal confronto diretto tra le parti riservate, negli statuti delle maggiori organizzazioni sindacali, alla definizione della Confederazione; non senza aver mancato di sottolineare, in avvio, quella che è la più evidente ed elementare differenza fra gli statuti della Cisl e della Cgil: di fronte agli oltre 100 articoli di quest'ultima stanno i 41 articoli del «sindacato nuovo». Già da sola questa differenza fa trasparire la diversa collocazione delle norme

riservate agli organi verticali della Confederazione che, nel caso della Cgil, sono minuziosamente descritti e vincolati dallo statuto confederale fino al 1960.⁶¹

Colpisce, piuttosto, alla luce della ricostruzione storica dell'elaborazione statutaria della Cisl, l'assenza, nello statuto della Cgil, di ogni riferimento non tanto a generiche «premesse di valore», ma ad una qualche riflessione sul ruolo del sindacato nella società, assenza comprensibile se riferita alla situazione originaria di sottomissione della sfera sindacale a quella politica, meno se rapportata alla sua permanenza durante gli anni Cinquanta, che proprio per questo si carica di valenze significative.

Specialmente se in tale silenzio si colloca, in controcanto, l'articolo 2 della Cisl. In esso, infatti, il sindacato viene posto in una compagnia di soggetti, in «una serie organica di comunità sociali», nelle quali si sviluppa la persona umana, alle cui esigenze «debbono ordinarsi la Società e lo Stato»; il movimento sindacale, cioè, vive come soggetto che si riconosce parte di un pluralismo sociale, nel quale si inserisce con l'obiettivo di realizzare «una solidarietà e una giustizia sociale».⁶² Perciò «sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno».⁶³

Tali significative prospettive del sindacalismo della Cisl originaria sono state oggetto di una vera sottovalutazione che ha portato a diffondere l'immagine di «una scarsa vocazione solidaristica ed egualitaria della Cisl soprattutto riferita alla sua fase iniziale»,⁶⁴ criticabile, in fondo, nient'altro che per il suo carattere poco «classista».

Certamente la Cisl non aveva mai assunto impostazioni mutate da un'analisi marxista della lotta di classe. Tuttavia è anche vero che ciò non può essere spunto per mettere in questione la sua legittimità all'azione sindacale se non mettendo in discussione, contemporaneamente, il sistema stesso delle libertà sindacali. Naturalmente, invece, si può sottoporre a critica l'efficacia della difesa della classe operaia che scaturisce dalla riflessione Cisl sulla natura del sindacato.

Su tale strada, allora, occorre dare atto al complesso percorso di autocoscienza sindacale compiuto in quegli anni di essere stato

sempre ispirato «al principio della supremazia del lavoro sul capitale», come esplicitamente affermato nello statuto della Cisl. Nei sindacalisti impegnati in tale cammino, fin dall'origine, ci fu un tenace impegno per «il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse», anche a costo di far emergere alcune differenze di posizioni all'interno dell'organizzazione. Come testimoniano, ad esempio, l'intervento di Rubinacci e quello drammatico di Pastore nella riunione dell'8 settembre 1948;⁶⁵ oppure le perplessità che, nello stesso Consiglio generale che approntò lo statuto della Cisl, Pastore riscontrò quando, mettendo ai voti il brano che riconosceva come «le condizioni attuali del sistema economico non permettevano lo sviluppo della personalità umana, attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale», dovette contare 12 astensioni.⁶⁶

A chi, poi, volesse soffermarsi nel rilevare la terminologia poco «classista», bisogna osservare con Di Gioia che «la caratterizzazione di classe della Cgil non compare mai» nei suoi statuti.⁶⁷ Del resto lo stesso bisogno, mai sopito all'interno del movimento comunista e socialista, di situare la classe operaia all'interno dei movimenti profondi della storia, esterna oggi tutta la radicalità dello stato di aperta crisi,⁶⁸ dovuta alla manifesta artificiale sovrapposizione del «movimento operaio ufficiale» rispetto all'«identificazione di un soggetto sociale» che ha nella «propria spontaneità e nella propria centralità nel processo produttivo» le principali caratteristiche.⁶⁹

Piuttosto ci sembra opportuno far notare, senza voler forzare i testi, come in modo singolare l'articolo 2 dello statuto Cisl (e la Confederazione sindacale in esso delineata) sembra venire incontro ad una importante questione che Frosini raccoglie dalle preoccupazioni espresse da Lama nel 1976, intorno alla possibilità che il sindacato possa «diventare in certi casi nemico della società. Questo accade quando esso utilizza la sua forza in modo sbagliato, in modo contrario all'interesse generale»;⁷⁰ «istituzione della società civile» il sindacato viene a trovarsi «in condizione antagonistica verso la società civile».⁷¹

La proposta di Frosini di creare una sorta di «codice di comportamento» avrebbe senso, indubbiamente, in una Confedera-

zione che fosse una istituzione unitaria, «organismo unitario e di direzione centrale di tutti i sindacati professionali dei lavoratori italiani [...] senza eccezione», come la Cgil degli anni Cinquanta. In quella Confederazione agiva una stretta disciplina di direzione gerarchica, nella quale erano «inquadrate»⁷² tutte le organizzazioni aderenti, sia in senso verticale che in senso orizzontale, in cui le camere del lavoro o le federazioni erano sì «amministrativamente autonome», ma fatto salvo il diritto di controllo della Confederazione (l'autonomia giuridica verrà nel 1952),⁷³ mentre lo statuto confederale stabiliva anche il loro funzionamento (l'autonomia statutaria di queste organizzazioni fu sancita dalla Cgil solo nel 1960).⁷⁴ Nella Cgil, inoltre, i contratti collettivi, stipulati «in generale» dalle «Federazioni Nazionali d'industria, categoria o branca di lavoro», con l'obiettivo di «unificare al massimo possibile le condizioni di lavoro e di remunerazione dei lavoratori»,⁷⁵ dovevano essere «sottoposti» alla «approvazione della Cgil»⁷⁶ prima di giungere all'organizzazione padronale; la stessa libertà d'iniziativa sull'azione diretta deve essere «conciliata con l'esigenza della disciplina sindacale».⁷⁷

Altra risposta, invece, ci sembra venir indicata dallo statuto della Cisl che, appoggiandosi fin dalle origini alla consapevolezza della propria autonomia e interdipendenza all'interno della società, poteva affermare che «l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico», sottolineando, come aveva fatto nelle «Linee di indirizzo», la sua vocazione alla solidarietà ed alla responsabilità.⁷⁸

È la strada di una possibile «regolazione sociale riuscita»,⁷⁹ conseguibile in un sistema di pluralismo e di democrazia, conflittuale quanto forte. In tale prospettiva si inseriva la riflessione della Cisl, compiutamente elaborata già nel 1951, sulla collocazione del movimento sindacale di fronte allo Stato: partendo da qui si ricordava che se «è vero che nel mondo moderno il sistema delle pubbliche relazioni è in pieno svolgimento, e che tale svolgimento sarebbe ancor più celere ove fossero eliminati gli elementi di disturbo sopra accennati, sembra logico dedurre che il compito dello Stato debba consistere nel favorire la spontanea evoluzione dei pubblici rapporti, e non di cristallizzare questo mondo in svol-

gimento, in virtù di una errata concezione dell'ordine sociale».⁸⁰

Pluralismo e democrazia che la Cisl, in quanto Confederazione, iniziava ad attuare al suo interno. Quando, nel 1973, lo statuto della Cgil nato nel 1960 venne fatto oggetto di critiche all'interno della stessa organizzazione, perché sembrava riferirsi «ad una concezione della Confederazione quale struttura di aggregazione di sindacati e non anche quale organizzazione complessiva — di classe — dei lavoratori»,⁸¹ ciò non accadeva senza un qualche comprensibile fondamento. Del resto l'articolo primo del 1960 («la Cgil è l'associazione nazionale delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e delle Camere del lavoro provinciali, nelle quali si raggruppano i sindacati dei lavoratori») riecheggiava, infatti, lo statuto della Lcgil, vera Confederazione del sindacato di categoria, ma non certo quello della Cisl.

E non perché la Cisl fosse tornata indietro verso una concezione che assegnasse una qualche priorità all'ambito politico; al contrario, come abbiamo visto, lo statuto del 1951 segnò un punto di non ritorno sulla strada della totale separazione dei compiti e delle «responsabilità delle organizzazioni sindacali da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo d'azione».⁸² Ma con tale prospettiva la Cisl si presentava compiutamente *Confederazione*, dotandosi in rapporto ai lavoratori in quanto «soci»⁸³ di un proprio congresso, deliberante «l'indirizzo generale» e generatore di organi propri, che non si sovrapponevano alla federazione e che di fatto articolavano⁸⁴ il movimento sindacale, assegnando ad esempio alla Segreteria il compito di attuare «le decisioni dei superiori organi deliberanti».⁸⁵

La Cisl creò, con la sua stessa esistenza, una sorta di pluralismo organizzativo, «una moltiplicazione della forza organizzativa»⁸⁶ dello stesso libero e spontaneo associarsi, di cui è sintomo significativo la pluralità degli statuti (quello delle organizzazioni di categoria e quello confederale); in essi si individuano, peraltro, compiti diversi, in una autonomia funzionale nella quale, secondo gli ambiti dell'azione, certamente permane l'autogoverno delle categorie accanto ad una nuova concezione della Confederazione.

Infatti questa si proponeva, innanzitutto, di «creare in Italia un movimento sindacale fondato sui principi esposti nell'art. 2», di «organizzare un movimento d'opinione favorevole all'azione sindacale democratica», di «esercitare un'azione di coordinamento e

di collegamento nazionale e internazionale tra le associazioni di categoria», di «rappresentare le organizzazioni di categorie confederate» dinanzi alle diverse «organizzazioni e istituzioni politiche e sociali»;⁸⁷ ma la Cisl si assumeva anche il dovere di affiancare ai servizi di assistenza e di formazione sindacale, l'importante opera di «organizzare o favorire le istituzioni di interesse generale capaci di assistere e difendere i lavoratori»,⁸⁸ assumendosi così la responsabilità di promuovere un pluralismo effettivo nella stessa società.

Tutti compiti che sottolineano ancora, se ce ne fosse bisogno, l'originalità e la profondità degli enunciati statutari del 1951, che purtuttavia non costituirono né identificarono una «ideologia» (non quella «al cui centro non c'è il lavoro, ma c'è il sindacato»,⁸⁹ né tantomeno quella pansindacalista); la loro nascita manifestò l'esito di un lungo e tortuoso percorso di presa di coscienza dei termini in cui un sindacato può realizzare, «nella sua azione»,⁹⁰ la propria natura nelle trasformazioni operate all'interno del capitalismo.⁹¹

«Far questo — ricordava Romani nel 1951, in un passo che citiamo per intero per la sua chiarezza — significa muovere onestamente e quindi razionalmente verso le esigenze corrette dei lavoratori, collocare in una indispensabile visione orientatrice d'insieme gli sforzi quotidiani, affermare in concreto la immobilità e la sterilità dell'assunzione di ideologie politiche e della nozione del sindacato generato e non generatore nei riguardi di questo o quel partito politico. Per fare questo occorre una chiara e continua capacità di interpretazione della realtà economico-sociale ed una altrettanto chiara e continua capacità di esplicitare il ricchissimo contenuto delle nostre premesse programmatiche rappresentate dal rispetto e dalla promozione della personalità e dal perseguimento della giustizia sociale».⁹²

Se i contenuti della nuova azione sindacale non riuscirono, dopo le speranze degli anni Cinquanta, ad affermarsi in modo chiaro «al timone della classe lavoratrice italiana»⁹³ fu perché essi e gli uomini che li sostenevano si trovarono ben presto di fronte a gravi resistenze e incomprensioni da parte dei gruppi dirigenti che a lungo furono egemoni nella vita culturale ed economica, prima che in quella sociale e politica del nostro paese. Lo statuto della Cisl, però, già allora era riuscito a rappresentare le istanze di una

organizzazione che nel suo momento fondativo aveva saputo porre in modo esplicito le nuove esigenze nel rappresentare e nel tutelare le forze del lavoro di fronte ai grandi mutamenti economici e politici, ben delineatisi nell'orizzonte per nulla sereno della società italiana, alle prese con l'importante secondo dopoguerra.

Note

¹ Verbale del *Comitato esecutivo del 21 novembre, dattiloscritto*, AFGP, c. 1949. Giannitelli intervenne, a proposito del lavoro svolto dalla Segreteria (p. 8) e dello sciopero Inam (p. 49), chiedendo di far «operare lo statuto a questi effetti senza pestare i piedi alle categorie». A lui rispose Muccioli, chiedendo che «la Segreteria sindacale stia più sopra le categorie» qualora l'azione di una di esse rovinasse «tutti gli altri». Pastore raccolse tale intervento, ricordando di esser stato più volte «pungolo per la periferia»; «l'autonomia delle categorie — aggiungeva — viene interpretata poi alla propria maniera, ma quando questo vuol essere un alibi di chi non è all'altezza del compito d'assolvere, io credo che sia dovere della Confederazione di svolgere la sua opera di assistenza» (p. 50). Lo stesso Muccioli e Calvi sottoposero anche il problema del «delegato regionale» (passim).

² *Lettera Giannitelli alla Segreteria generale, 15 dicembre 1949*, AFGP, c. 1949; *Riunione del Consiglio generale*, in «Bollettino di informazioni sindacali», III, 15-31 gennaio 1950, n. 1-2, p. 9.

³ *Comitato esecutivo, 21.11.1949*, cit., p. 16; cfr. anche la lettera di Romani a Pastore, 31 ottobre 1949, AFGP, c. 1949, in cui egli pur offrendo la sua disponibilità, declinava, a causa degli impegni, l'offerta del leader sindacale.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Sulla figura di Mario Romani la storiografia si è soffermata in modo del tutto insufficiente; cfr., comunque, nell'interessante volume di A. Ferrari, *La Civiltà industriale. Colpa e redenzione*, Morcelliana, Brescia 1984, il capitolo dedicato all'«Itinerario di un disegno riformista: "Realtà sociale d'oggi" e il magistero di Mario Romani», tema sul quale si era soffermato anche S. Zaninelli, *Alle origini della cultura della Cisl: la rivista di Mario Romani «Realtà sociale d'oggi» (1947-1954)*, in *Analisi della Cisl*, cit., pp. 159-199. Del resto anche le opere scientifiche di Romani hanno dovuto subire, per il clima culturale e politico degli

ultimi decenni, un periodo di lunga quarantena; recentemente, per ciò che riguarda il suo contributo al movimento sindacale, i suoi ormai classici *Appunti sull'evoluzione del sindacato*, Edizioni Lavoro, Roma 1981, (ma pubblicati inizialmente anonimi dall'Istituto sociale ambrosiano nel 1951) sono stati affiancati dal volume antologico, *Il risorgimento sindacale in Italia. Scritti e discorsi 1951-1975*, cit. (nella collana promossa dalla Fondazione Giulio Pastore di cui fu fondatore nel 1971).

⁶ Non si può, in questa sede, trattare ampiamente del problema tra la nascente Cisl e il sindacalismo americano, spesso ripreso dalla saggistica polemica; tuttavia una breve nota, riguardante l'interpretazione storiografica complessiva, sembra opportuna. Innanzitutto va ricordato che la ricerca storica di Romero ha fatto giustizia di giudizi sommari, inattendibili o faziosi, sia per ciò che riguarda, in particolare, la figura di Irwing Brown (F. Romero, *Irwing Brown protagonista della guerra fredda*, in «Relazioni industriali», VII, (1989), n. 1, pp. 61-69) che, più in generale, i rapporti economici e politici tra Dipartimento del lavoro, diplomazia, ambienti sindacali degli Usa e le diverse correnti del sindacalismo alternativo a quello comunista (F. Romero, *Gli Stati Uniti e il sindacalismo europeo*, Edizioni Lavoro, Roma 1989); correttamente essi sono inseriti nel panorama politico di quegli anni. Si può essere più o meno concordi con le conclusioni cui giunge Romero; in ogni caso rimane ancora poco evidenziato il problema sindacale di fondo col quale i responsabili del costituendo sindacato italiano andavano misurando altrui e proprie intenzioni, combattendo intorno ad esso, allora come in seguito, importanti battaglie nel sindacalismo europeo ed internazionale. Alla comprensione di tale questione fondamentale crediamo di dare col presente lavoro un qualche contributo. Cfr. per una nuova ed interessante ricostruzione complessiva del rapporto tra Cisl e sindacalismo anglosassone anche il recente G. Formigoni, *La scelta occidentale della Cisl. Giulio Pastore e l'azione sindacale tra guerra fredda e ricostruzione (1947-1951)*, Franco Angeli, Milano 1991.

⁷ Cfr. «Bollettino d'informazioni sindacali», III, 28 febbraio 1950, n. 4, pp. 4-5.

⁸ Cfr. *Dalla periferia al centro*, in «Conquiste del Lavoro», 30 aprile 1950.

⁹ Cfr. «Conquiste del Lavoro», 7 maggio 1950.

¹⁰ *La Costituzione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*, in «Bollettino d'informazioni sindacali», III, 15 maggio 1950, n. 9, p. 1. Cfr. infra, appendice 3a.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. i numeri del marzo-aprile di «Conquiste del Lavoro», con le denunce di diversi incidenti, per il rifiuto dei sindacalisti della Legil e quello espresso congiuntamente da Legil e Fil di partecipare agli scioperi indetti dalla Cgil per l'arrivo in Italia di armi destinate all'esercito militare italiano, nonché a partecipare a «riunioni collegiali intersindacali». Cfr. «Bollettino d'informazioni sindacali», III, 30 aprile 1950, n. 8.

¹³ *La costituzione della Confederazione...*, cit., p. 4.

¹⁴ *Il discorso di chiusura dell'onorevole Pastore*, in «Conquiste del Lavoro», 28 ottobre 1950, il passo in particolare si riferiva alla esclusione delle correnti all'interno del sindacato.

¹⁵ *Lettera di Pastore ai membri del Consiglio generale, 15-6-1950*, AFGP, c. 1950.

¹⁶ *Il consiglio generale della Cisl*, in «Conquiste del Lavoro», 28 giugno 1950.

¹⁷ *Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della Cisl*, in «Realtà sociale d'oggi», V, agosto-settembre 1950, n. 8-9, pp. 548-554. Cfr., infra, appendice 3b.

¹⁸ Presso la Fondazione Pastore sono conservate due bozze, di cui una con correzioni autografe di Giulio Pastore: *Linee di indirizzo dell'azione confederale (da proporre alla 1 sessione del Consiglio Generale della Cisl)*, Roma 20-23 giugno 1950, AFGP, c. 1950.

¹⁹ *Relazione del prof. Romani al Consiglio Generale della Cisl, del 22-6-1950*, AFGP, c. 1950.

²⁰ Legil, *Lo Statuto*, cit., p. 1.

²¹ Il dibattito in Consiglio, soprattutto dopo l'intervento di Romani, si concentrò sulla legge sindacale e vide schierarsi, con diversi accenti, i membri favorevoli ad essa (Storti, Muccioli, Rapelli, Colasanto, Palenzona, Guzzardo, Cuzzaniti) e quelli contrari (Veronese, Giuffrè, Consoni, Calvi, Coppo); tuttavia l'intervento di Romani si rapportava continuamente al documento nel suo insieme, dove peraltro solo in un passo si accennava esplicitamente alla «cautela» con la quale andava avvicinata «qualsiasi sistemazione giuridica del movimento sindacale, avendo presente che non deve in alcun modo determinare remore all'azione o vincolare la possibilità di sviluppo o di potenziamento del sindacato». Cfr. «Conquiste del Lavoro», 5 luglio 1950.

²² *Relazione del prof. Romani...*, cit., p. 1.

²³ *Prospettive del sindacalismo...*, cit., p. 552.

²⁴ Ivi, p. 550. Questa affermazione e l'intera ricostruzione della nascita della Legil e della Cisl, intorno alla sua natura sindacale, stridono decisamente con la gratuità dell'affermazione, di cui talvolta si sente un'eco inopportuna, intorno alla «Cisl, sorta tra il 1948 e il 1950, come proiezione sindacale della Dc» (S. Turone, *Storia dell'Unione...*, cit., p. 38).

²⁵ Ivi, p. 551.

²⁶ Ivi, p. 554; per Romani il sindacalismo avrebbe perso di forza comunque se fossero «imbrigliate le sue organizzazioni, anche nel caso in cui non si fosse dato luogo ad una vera e propria trasformazione del movimento in istituto politico».

²⁷ Ivi, p. 550.

²⁸ Ivi, p. 551.

²⁹ Ivi, p. 549.

⁴⁰ *Relazione del prof. Romani...*, cit., p. 1.

⁴¹ *Prospettive di una azione sindacale democratica*, in «Realtà sociale d'oggi», V, ottobre-novembre, n. 12, pp. 769-771, ora in appendice a S. Zaninelli, *Alle radici della cultura della Cisl: la rivista di Mario Romani «Realtà sociale d'oggi» (1947-1954)*, in *Analisi della Cisl*, cit., pp. 177-179.

⁴² Ivi, p. 178.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cfr. i verbali delle riunioni della Segreteria del 25 gennaio, del 23 febbraio, del 29 marzo e del 4 aprile, conservati in MSP, b. 6.

⁴⁵ *Verbale della riunione della Segreteria del 4 aprile 1950*, MSP, b. 6.

⁴⁶ Bozza di statuto con alcune osservazioni introduttive (da ora *Bozza ufficio studi*), allegato alla lettera di Pastore, datata 2 aprile 1950, inviata ai membri della Segreteria per l'incontro del 4 aprile. «con il proposito di procedere ad un approfondito dibattito di quanto proposto al fine di stabilire poi la convocazione del Consiglio generale per l'esame della materia» (cfr. infra, appendice 3c); la paternità del testo risulta dalla relazione che Trebbi fece in vista del previsto Consiglio generale (cfr. *Statuto confederale, relazione*, 15 maggio 1950, AFGP, c. 1950, da ora *Relazione Trebbi*).

⁴⁷ Cfr. i verbali della Segreteria del 5 e del 19 aprile, che testimoniano di alcune modifiche, conservati in MSP, b. 1.

⁴⁸ *Schema di statuto confederale*, allegato alla relazione di Trebbi, cit. (da ora *Schema Trebbi*); cfr. anche R. L., *Lo spirito del nostro Statuto*, in «Conquiste del Lavoro», 24 giugno 1950.

⁴⁹ *Tendenze e linee di sviluppo del movimento sindacale*, in «Sindacalismo», I, luglio 1951, n. 1, pp. 19-21; «Sindacalismo», rivista mensile di pensiero e azione sindacale, era diretto da Coppo e da Romani.

⁴⁰ *Osservazioni premesse alla Bozza ufficio studi*, cit.

⁴¹ *Relazione Trebbi*, cit., pp. 1-2.

⁴² *Osservazioni premesse alla Bozza ufficio studi*, cit.

⁴³ Cfr. lo *Schema Trebbi*, cit. con le correzioni manoscritte di Giannitelli all'articolo 4, e l'intervento di Trebbi al Congresso proprio su tale punto, in *Il Congresso nazionale*, (Napoli, 11-14 novembre 1951), *I lavori e gli atti*, Roma 1952, p. 145.

⁴⁴ *Schema Trebbi*, cit., cap. IV.

⁴⁵ *Osservazioni premesse alla Bozza ufficio studi*, cit.

⁴⁶ Si tratta del già commentato articolo 17, cfr. Legil, *Statuto*, cit., p. 8.

⁴⁷ *Bozza ufficio studi*, cit.

⁴⁸ *Relazione Trebbi*, cit., p. 4; cfr. anche *Verbale della riunione della segreteria*

del giorno 19 aprile 1951, AFGP, c. 1951.

⁴⁹ *I Congresso nazionale...*, cit., p. 139. Arrighi peraltro concluse il suo intervento senza indicare una soluzione alternativa.

⁵⁰ *Ivi*, p. 141.

⁵¹ *Ivi*, p. 142. La circostanza del suggerimento di Pastore è stata confermata dallo stesso dott. Zanzi in una intervista gentilmente concessa all'A. il 24 ottobre 1990.

⁵² *Lo Statuto*, in *I Congresso nazionale...*, cit., p. 240 (da ora *Statuto Cisl*). Cfr. *infra*, appendice 3d.

⁵³ *Statuto Cisl*, cit., cap. IV («Assemblea nazionale organizzativa»), cap. V («Incompatibilità tra le cariche»), cap. VI («Il collegio dei Sindaci e dei Provirvi»).

⁵⁴ Secondo Di Gioia le modifiche apportate nei Congressi della Cgil di Genova (1949), Napoli (1952) e Roma (1956) «mantennero come base lo statuto del '45 e l'art. 9 del 1947, innovando più che altro la struttura degli organi dirigenti»; similmente può dirsi per la Cisl che al Congresso di Roma del 1955 apportò poche varianti allo statuto che, come quelle più numerose approvate nel 1959, ebbero il valore di confermare la struttura dello statuto nato nel 1951.

⁵⁵ Cfr., per ciò che riguarda la Uil in generale, quanto detto supra, (capitolo primo, nota 44). Pochi sono i documenti d'archivio tuttora fruibili dagli studiosi, essendo per lo più ancora poco ordinato lo stesso Archivio storico dell'organizzazione; importante tuttavia la documentazione ivi conservata, tra cui l'*Atto costitutivo della Uil*, del 28 aprile 1950 con allegato lo statuto (Allegato A), nonché lo statuto approvato al I Congresso nazionale del 6-8 dicembre 1953.

⁵⁶ Cfr. A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., pp. 101-103.

⁵⁷ In particolare veniva ripresa la struttura agile dello statuto della Legil: nel passaggio dall'atto costitutivo allo statuto del 1953 si modificava anche la terminologia che si riferiva agli «organi dirigenti dell'Unione», diventati appunto più semplicemente «organi della Uil». Il «Comitato centrale» e l'«Esecutivo centrale», che dovevano guidare, in attesa del I Congresso, la Uil secondo le norme transitorie, sarebbero stati sostituiti dal «Congresso nazionale» («organo supremo deliberativo»), dal «Comitato direttivo», dal «Comitato esecutivo» e dalla Segreteria; tra gli organismi federali e di categoria si riproponeva, invece, nel primo progetto, il «Comitato centrale» dotato in tale ambito degli «stessi poteri» e della «stessa funzione del Comitato direttivo della Uil». Era quella una terminologia, forse nostalgica, che, però, non resse alla prova del Congresso, nella cui sede venne approvata l'istituzione di un «Comitato direttivo» a tutti i livelli dell'organizzazione.

⁵⁸ Permane in entrambi gli statuti della Uil una preoccupazione «politica» dell'organizzazione, che però si presenta sotto due aspetti, non sempre complementari. Nel primo statuto si vuole ricordare il carattere «rigidamente democratico» del-

l'organizzazione (articoli 1 e 3) (il termine «apartitico» presente nel 1950 viene soppresso nello statuto del 1953), che partecipa alla «lotta contro l'egoismo delle classi capitalistiche e la insufficienza della politica di governo» (articolo 3) (nello statuto del 1953 si correggerà: «eventuale insufficienza»), «con i mezzi propri del sistema sindacale» (articolo 4), appoggiando i sindacati aderenti nella stipulazione dei contratti collettivi e nella «regolamentazione di tutti i rapporti aventi carattere generale e particolare che riguardano il lavoro umano» (articolo 4). Tutto ciò presuppone un inquadramento dell'azione sindacale in un'opera legislativa dello Stato riformatore, come evidenziano gli importanti obiettivi, propri dell'Unione, di confrontarsi con gli «organismi amministrativi, giudiziari e legislativi dello Stato» (articolo 4) e di promuovere «una legislazione» che tuteli i diritti e gli interessi dei lavoratori. Nel 1950, per esempio, la stessa decisione di «intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica ed ogni volta che, direttamente o indirettamente, siano in gioco le sorti della classe lavoratrice» veniva assumendo un carattere particolare in un contesto generale, determinato anche dall'importante articolo 30 che imponeva, per attivare uno «sciopero di solidarietà», l'approvazione della maggioranza dei lavoratori delle categorie. «soprattutto» nei casi dello «sciopero di solidarietà a carattere generale». Nel 1953, però, soppresso l'intero articolo 30 e soppresso nell'articolo riguardante il sindacato di categoria il comma che lo definiva «organo primario dell'organizzazione sindacale», le norme sul metodo dell'azione sindacale — che demandavano al sindacato di categoria la tutela degli interessi dei lavoratori, la contrattazione (pur essendo «tenuti a informare e a consultare la Camera sindacale provinciale e la Federazione nazionale») e «l'azione sindacale diretta» (pur «dovendo chiedere» «l'assistenza delle Federazioni Nazionali e delle Camere sindacali») — venivano ad assumere un significato diverso. Era il ruolo politico delle Camere sindacali che tornava alla ribalta, quasi simbolicamente reso manifesto dall'inversione, nella struttura dello statuto, dei capitoli dedicati agli organi delle associazioni che facevano parte dell'Unione: se un tempo venivano prima trattati quelli del sindacato di categoria ora venivano presi in considerazione quelli delle Camere sindacali (l'inversione della precedenza, peraltro, appare subito evidente nel nuovo articolo 2). Contraddittorio appare anche l'articolo 22 del nuovo statuto, che, pur contenendo il vincolo per la minoranza a rispettare le deliberazioni della maggioranza e la condanna del crumiraggio, sopprime il comma 29 del precedente statuto laddove stabiliva che la minoranza, «ove lo ritenga necessario, ha il diritto di rendere pubblico il proprio punto di vista».

⁵⁹ V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 13.

⁶⁰ *Relazione Trebbi*, cit., p. 3.

⁶¹ Cfr. Lo statuto in *La Cgil dal patto di Roma al Congresso di Genova*, vol. I, a cura dell'ufficio stampa e propaganda della Cgil, Roma 1949, pp. 257 ss.

⁶² *Statuto Cisl*, cit., p. 242.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ G. Baglioni, *Il modello Cisl...*, cit., p. XL.

⁶⁵ *Verbale della riunione... 8-9 settembre 1948*, cit., pp. 9-12; a Pennazzato che considerava «premature» un sindacato neutro e che suggeriva di affrontare isolatamente, di volta in volta, questioni sindacali che avrebbero richiesto un collegamento con gli interessi «non solo della categoria ma anche degli altri». Pastore volle «rispondere polemicamente dicendo che in atto [c'è] una classe che perisce».

⁶⁶ *Schema Trebbi*, cit., p. 1; Giannitelli annotò anche che la votazione sullo statuto riportò 35 voti a favore dell'approvazione e 33 contrari.

⁶⁷ A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., p. 24.

⁶⁸ Scriveva F. Ramella già nel 1985, in un importante passo ripreso interamente da G. Gozzini, (*Lavoro e classe...*, cit., p. 107): «Vi è certamente l'esigenza di sviluppare una riflessione critica sulla nostra stessa formazione culturale [...]. Che cosa significa, nel lavoro storico, modificare questa impostazione e questa ispirazione di base, se non appunto restituire autonomia ai comportamenti individuali e collettivi, capacità di elaborare strategie sociali ai gruppi, alle famiglie, agli individui?».

⁶⁹ G. Gozzini, *Lavoro e classe...*, cit., p. 99. L'intervento di Gozzini mette anche ben in evidenza il ruolo frenante dell'ideologia nella storiografia sul movimento dei lavoratori: al di là del giudizio su quanto prodotto dal nuovo orientamento verso la storia sociale recentemente assunto da tale storiografia, questa rilettura ci sembra utile (qualora mossa senza complessi edipici verso la storia politica) ad aprire nuovi orizzonti per ricomprendere «un soggetto storico tradizionalmente trascurato come il sindacato».

⁷⁰ L. Lama, *Intervista sul sindacato*, a cura di M. Riva, Laterza, Bari 1976, pp. 128-129.

⁷¹ V. Frosini, *Il diritto...*, cit., p. 22.

⁷² Cfr. le norme statutarie del 1952, e in particolare l'articolo 20, in *I Congressi della Cgil*, vol. IV, Esi, Roma s.d., p. 279.

⁷³ Ivi, p. 282, art. 56.

⁷⁴ A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., p. 44. Anche nello statuto della Legil e della Uil, come notato, erano ancora presenti, seppur con minor vincoli, le norme riguardanti gli organi dirigenti delle associazioni che formavano la Confederazione, del tutto assenti, invece, nello statuto della Cisl.

⁷⁵ *I Congressi della Cgil*, cit., p. 264, articolo 53.

⁷⁶ Ivi, articolo 54.

⁷⁷ Ivi, p. 265, articolo 57. Per una situazione intermedia tra la Cgil e la Cisl vedi supra (nota 56) quanto detto a proposito della Uil.

⁷⁸ *Statuto Cisl*, cit., p. 242.

⁷⁹ V. Saba, *La dinamica dei rapporti fra impresa e sindacato, in 1958-1988, 30 anni*

nella vita sociale italiana, L'Intersind, Cedis editrice, Roma 1988, pp. 143-172.

⁸⁰ *Prospettive del sindacalismo...*, cit., p. 151. In tale contesto la mozione del Consiglio generale della Cisl del giugno 1951 riteneva che bisognava considerare «con ogni cautela qualsiasi sistemazione giuridica del movimento sindacale», mentre riaffermava, anche nei confronti del sindacato, la validità del principio di sussidiarietà.

⁸¹ A. Di Gioia, *La Cgil...*, cit., p. 39.

⁸² *Statuto Cisl*, cit., p. 242.

⁸³ Ivi, p. 243, articolo 31.

⁸⁴ Cfr. *Prospettive di un'azione sindacale democratica*, cit., p. 179, in cui si ripensava l'azione sindacale intorno alle seguenti questioni: la società civile nazionale «democraticamente organizzata»; un «sistema economico nazionale socialmente controllato»; la comunità internazionale; un nuovo impiego dei «mezzi tradizionali di azione del sindacato»: l'inserimento, graduale e responsabile, dei rappresentanti dei lavoratori all'interno «dell'unità produttiva, del settore produttivo, dell'intero apparato produttivo nazionale»; la sindacalizzazione.

⁸⁵ *Statuto Cisl*, cit., p. 248, articolo 23.

⁸⁶ Ivi, p. 243, articolo 2.

⁸⁷ Ivi, articolo 3.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ G. Baglioni, *Il modello Cisl...*, cit., p. XXXVIII.

⁹⁰ *Statuto Cisl*, cit., p. 242, articolo 2.

⁹¹ «Il tentativo di esame assume innegabilmente nel nostro paese una fisionomia che, alla luce delle nostre esperienze sindacali trascorse da molto e da poco fino a giungere alle più recenti, per moltissimi tratti si può definire nuova». (*Prospettive di un'azione sindacale democratica*, cit., p. 178).

⁹² *Ibidem*. In tal senso il documento parlava di una «nostra dottrina».

⁹³ *Verbale della riunione... 8-9 settembre 1948*, cit., p. 11; Pastore ricordava i due principali obiettivi della nascente organizzazione, pur avvertito delle grandi difficoltà di realizzarli entrambi: «Primo obiettivo è il rafforzamento dei lavoratori nella battaglia che essi combattono[...]. Comunque è evidente che noi abbiamo come obiettivo di permeare le azioni sindacali con i nostri principi. Questi sono i nostri due obiettivi».

Appendice

I testi qui di seguito raccolti (tutti reperibili dagli studiosi presso la Biblioteca e l'Archivio della Fondazione Giulio Pastore, in via di riorganizzazione sotto la guida del dott. Giampiero Bianchi, che ringrazio per la sua collaborazione) sono stati scelti per il particolare significato che rivestono all'interno del complesso processo di formazione delle norme dello statuto di quella Confederazione, la Cisl, che di fatto incarnò a lungo una originale, e isolata, esperienza di nuovo sindacalismo confederale in Italia.

Contemporaneamente esse rappresentano una notevole documentazione storica, in un *corpus* certamente eterogeneo per contenuto (che va da alcuni inediti documenti statutari ad atti ufficiali difficilmente reperibili) e per cronologia. In tale contesto certamente altri documenti meriterebbero essere riproposti; tra i tanti che non sono stati qui inclusi, ne segnaliamo alcuni: il *Codice di Camaldoli* è stato ripubblicato dalla rivista «Civitas», a. XXXIX (1988), n. 4; nel volume a cura di A. Damilano, *Atti e documenti della Democrazia Cristiana (1943-1967)*, Cinque Lune, Roma 1968, si può leggere il documento sulle *Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana*; in appendice al saggio di G. Merli, *De Gasperi e il progetto di unità sindacale (con alcuni inediti del febbraio-marzo 1944)*, in «Annuario del centro studi Cisl» 1965-1966, Firenze 1967, pp. 277-304, è stato pubblicato il primo testo del *Programma sindacale* elaborato dalla commissione Dc, al quale seguì la seconda bozza di cui si dà ora riproduzione. Infine tra i documenti riprodotti da V. Pozzar, *La corrente sindacale cri-*

stiana (1944-1948). Cinque Lune, Roma 1977, segnaliamo la mozione *La corrente sindacale cristiana per un sindacato libero, unitario, responsabile*, presentata dalla Csc al Congresso della Cgil unitaria di Firenze. Ricordiamo infine il testo, già segnalato, dal titolo *Prospettive di una azione sindacale democratica*, in «Realtà sociale d'oggi», a. V, dicembre 1950, n. 12, pp. 769-771, ora riprodotto da S. Zaninelli in appendice al suo *Alle origini della cultura Cisl: la rivista di Mario Romani «Realtà sociale d'oggi» (1947-1954)*, in *Analisi della Cisl*, Tomo 1, Edizioni Lavoro, Roma 1980, pp. 177-184.

Le annotazioni ai documenti — raggruppati nell'appendice in tre sezioni per evidenziare fasi diverse del processo di elaborazione di norme statutarie — si propongono di fornire ai lettori alcune essenziali informazioni e una ulteriore documentazione delle modifiche più significative, apportate *in itinere*, che compaiono su bozze e schemi di statuto delle varie organizzazioni sindacali di cui si è ritenuta superflua la completa riproduzione.

L'edizione dei diversi testi pubblicati si conforma al possibile con gli originali, con qualche limitato ritocco grafico, apportato per comodità di lettura e necessità editoriali.

1a.

Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale*

Nuova biblioteca CISL

* Testo, senza data, composto da sei pagine dattiloscritte, divise in due parti. Una serie di esami interni e di riscontri esterni lo collocano temporalmente nella primavera 1944.

Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale

- 1) - È costituito un Comitato provvisorio di riorganizzazione sindacale con lo scopo:
 - a) di promuovere senza indugi la tutela sindacale delle categorie lavoratrici, attraverso la ratifica, la rinnovazione e la modifica dei contratti collettivi esistenti, la stipulazione di nuovi contratti al fine di migliorare le condizioni di vita morali e materiali dei lavoratori;
 - b) di vigilare sulla osservanza dei contratti stessi e delle leggi sociali assumendo la difesa delle categorie ed assistendo i singoli nelle controversie individuali;
 - c) ricostituire organizzazioni professionali provvisorie;
 - d) promuovere l'elezione dei consigli d'azienda;
 - e) studiare l'assetto definitivo dell'organizzazione sindacale.
- 2) - In questa fase provvisoria, centro dell'attività sindacale è la Federazione nazionale di categoria. Il Comitato provvisorio è l'organo di collegamento delle varie federazioni al centro: mentre alla periferia saranno costituiti uffici di collegamento locali tra sindacati di Federazioni affini precipuamente al fine di fronteggiare i servizi comuni.
- 3) - Il comitato provvisorio è costituito da tre segretari e da un consiglio direttivo ecc.
- 4) - Nella fase di riorganizzazione le Federazioni rivendicano la rappresentanza obbligatoria della categoria.

- 5) - Appena possibile si procederà alla elezione nel seno di ciascuna Federazione e di ciascun sindacato col sistema proporzionale.
- 6) - Pur subordinando la sua azione al fine immediato della liberazione e della riunione della patria, il Comitato limita i propri compiti al campo sindacale, con esclusione di ogni attività produttiva.

Federazioni

A) Industria:

- a) meccanici e metallurgici;
- b) tessili;
- c) industrie di servizi (elettricità, gas, acqua, telefoni);
- d) ceramica e vetro;
- e) chimici;
- f) industrie alimentari;
- g) costruzioni edili;
- h) abbigliamento.

B) Commercio:

- a) addetti al commercio all'ingrosso;
- b) addetti al commercio al minuto;
- c) trasporti privati;
- d) addetti alla ospitalità;
- e) case di cura e servizi igienici;
- f) arte bianca (panettieri, pasticceri, pastai).

C) Agricoltura:

- a) braccianti e compartecipanti;
- b) piccoli proprietari, affittuari e mezzadri;
- c) impiegati e tecnici;
- d) boscaioli e segantieri;
- e) addetti alle industrie di prima trasformazione dei prodotti agricoli (caseifici, latterie ecc.).

I - L'ordinamento sindacale ha per compiti:

- a) la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, culturali e morali di tutti i lavoratori siano essi operai o contadini, impiegati, tecnici, artigiani;
- b) l'emancipazione sociale del lavoro e la sua immissione così negli organi economici ed amministrativi dello Stato come negli organi di gestione delle imprese.

2 - Esso si basa sul Sindacato *ente di diritto pubblico, a iscrizione e contributi obbligatori*, nell'azione del quale lo Stato può intervenire soltanto nei limiti di un controllo di legittimità e non di merito.

Il Sindacato è l'organizzazione unitaria di tutti i lavoratori senza distinzioni di correnti politiche e religiose. In ogni grado di tale organizzazione deve essere quindi sempre garantito il massimo e reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche e di tutte le convinzioni religiose.

Il Sindacato, pur nel suo carattere di apoliticità, si propone di assecondare attivamente tutti gli sforzi diretti a consolidare e sviluppare la struttura democratica dello stato e le libertà popolari.

3 - Funzioni del Sindacato

Sono funzioni esclusive del Sindacato:

- a) la rappresentanza nei rapporti coi datori di lavoro e con gli organi dello Stato;
- b) la stipulazione dei contratti collettivi e la sorveglianza sulla loro esecuzione;
- c) la trattazione delle controversie individuali e delle questioni collettive di lavoro, sia per quanto riguarda la determinazione dei fini che per quella dei mezzi dell'attività di tutela degli interessi economici collettivi dei lavoratori;
- d) rappresentanza della categoria nella gestione delle imprese.

Altri compiti per il raggiungimento dei quali il sindacato concorre con altre Associazioni libere o di privati sono:

- a) studio delle questioni di organizzazione del lavoro, delle condizioni igieniche e sociali di questo, dei problemi generali comunque interessanti i lavoratori;
- b) il diritto di iniziativa per proporre al Parlamento leggi in materia sociale e di lavoro;
- c) concorso ed assistenza per l'istruzione professionale;
- d) assistenza nell'avviamento al lavoro, nel collocamento, nelle opere di previdenza e nelle attività ricreative dopolavoristiche.

4 - Il Sindacato ha piena libertà di iniziativa nella sua azione di tutela degli interessi dei lavoratori associati e può valersi di tutti i mezzi legali di lotta comune anche dello sciopero.

Le decisioni importanti che riguardano la rinnovazione del

contratto di lavoro, le modificazioni ai contratti in corso, la proclamazione dello sciopero ecc. dovranno essere adottate per voto ed a maggioranza di due terzi della assemblea della unione o lega, se trattasi di controversia locale, o dei Consigli direttivi dei Sindacati provinciali e nazionali a seconda della estensione della controversia stessa.

Soprattutto per le controversie di interpretazione dei contratti di lavoro deve essere incoraggiato il ricorso a speciali Magistrature del Lavoro.

Per i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti e servizi pubblici, la Federazione competente collaborerà alla creazione di organi arbitrali che indichino preventivamente la soluzione delle controversie e siano atti ad evitare nella maggior misura possibile il ricorso dell'abbandono del servizio.

5 - Struttura del Sindacato

a) organizzazioni locali

— Leghe comunali o di circolo comprendenti tutti gli addetti alle singole categorie di attività produttive (operai, impiegati, tecnici);

b) organizzazioni provinciali

— Sindacati raggruppanti le leghe del lavoro (corrispondenti dei Sindacati Nazionali di categoria);

— Federazioni raggruppanti i Sindacati di categoria affini (corrispondenti delle cinque Federazioni Nazionali);

— Camere o Unioni del lavoro che sono l'organo di collocamento locale delle Federazioni Provinciali e sono rette da un Comitato costituito dai cinque rappresentanti delle Federazioni provinciali;

c) organizzazioni nazionali

— Sindacati Nazionali di categoria;

— Federazioni raggruppanti i Sindacati Nazionali di categoria affini e precisamente:

— Federazione dei lavoratori delle aziende industriali (comprese le aziende esercitate dallo Stato);

— Federazioni dei lavoratori dell'agricoltura (braccianti, coloni, parziali, affittuari e piccoli proprietari coltivatori diretti);

— Federazione degli addetti al commercio, credito ed assicurazione;

— Federazione dei dipendenti dagli enti pubblici;

— Federazione degli artigiani.

— Confederazione Italiana del lavoro costituita dai rappresentanti delle cinque federazioni.

La struttura interna dei sindacati è democratica. Tutte le cariche sociali sono elettive. Negli organismi dirigenti, dalle unioni e leghe locali alle Federazioni deve essere garantita la partecipazione delle minoranze che abbiano un effettivo seguito, in misura proporzionale agli organizzati che rappresentano.

6 - Nelle organizzazioni locali, provinciali e nazionali le diverse categorie (ad es. tecnici, impiegati etc.) potranno costituire sezioni proprie per l'esame dei loro problemi particolari.

7 - *Compiti delle varie organizzazioni*

— La Sezione o Lega è l'organo locale di associazione dei lavoratori dei cui interessi cura la tutela. Esso in tutte le iniziative tendenti alla difesa, alla rinnovazione ed al miglioramento del contratto di lavoro dovrà agire in accordo col proprio sindacato nazionale.

— La Camera o Unione del Lavoro è l'organo propulsore e di collegamento della attività sindacale e assistenziale delle Federazioni provinciali nell'ambito della sua giurisdizione locale.

— Il Sindacato è l'organo nazionale o provinciale direttivo delle Sezioni o Leghe della categoria ed è suo compito precipuo l'attività inerente alla soluzione dei problemi particolari alla categoria ed alla stipulazione e difesa del contratto collettivo di lavoro.

— La Federazione è l'organo propulsore e coordinatore delle attività dei sindacati nazionali aderenti, il centro che promuove gli studi e prepara le soluzioni dei problemi comuni ai singoli grandi settori di attività produttiva che essa comprende, che cura ed armonizza la rappresentanza degli interessi dei lavoratori in seno agli organi e consessi dello Stato.

— La Confederazione Italiana del Lavoro rappresenta la collettività delle classi lavoratrici e la solidarietà fra tutte le categorie promuovendo il mutuo appoggio fra di esse in tutte le questioni generali che toccano la posizione e gli interessi del lavoro nella politica economica e sociale della Nazione.

8 - Le Federazioni e le organizzazioni ad essa aderenti promuovono la costituzione delle Commissioni interne in tutte le aziende

e luoghi di lavoro. Le Commissioni interne saranno elette direttamente da tutti i lavoratori.

1b.

Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale
(9 giugno 1944)*

Nuova biblioteca CISL

* Testo, senza data, di due pagine dattiloscritte conservato presso l'AFGP (c. 1944).

Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale

Gli esponenti delle principali correnti sindacali dei lavoratori italiani — comunista, democratico cristiano e socialista — dopo un largo scambio di vedute sul problema sindacale nell'Italia liberata dall'invasore e dai suoi complici fascisti:

convinti che l'unità sindacale di tutti i lavoratori senza distinzione di opinioni politiche e di fede religiosa, è lo strumento più efficace per il potenziamento dell'organizzazione del lavoro, onde assicurare la più efficace difesa degli interessi economici e morali dei lavoratori stessi o garantire il loro apporto più efficiente all'opera immane di ricostruzione del Paese (opera che sarà necessariamente imperniata sulle forze del lavoro) di pieno ed unanime accordo *dichiarano*:

1. - di realizzare l'unità sindacale, mediante la costituzione, per iniziativa comune, di un solo organismo confederale per tutto il territorio nazionale, denominato Confederazione Generale Italiana del Lavoro; d'una sola Federazione Nazionale per ogni ramo di attività produttiva; d'una sola Camera Confederale del Lavoro, in ogni Provincia, d'un solo sindacato locale o provinciale per ogni ramo o categoria d'attività produttiva;

2. - lasciando impregiudicate tutte le altre questioni relative all'orientamento generale dell'organizzazione, alla sua struttura definitiva, alla compilazione del progetto di statuto (questioni che saranno esaminate con una più larga partecipazione dei militanti sindacali d'ogni corrente e con i dirigenti del movimento sindacale

libero già operante nel mezzogiorno) l'unità sindacale viene immediatamente realizzata sui seguenti punti generali:

a) la Cgidl è fondata sul principio della più ampia democrazia interna. Tutte le cariche sociali, pertanto, in ogni grado dell'organizzazione, debbono essere elette dal basso, rispettivamente dalle assemblee di delegati regolarmente eletti. In ognuno degli organismi dirigenti, dal vertice alla base, deve essere assicurata la partecipazione proporzionale delle minoranze;

b) in tutte le organizzazioni della Cgidl deve essere assicurata la massima libertà d'espressione a tutti gli aderenti e praticato il rispetto reciproco di ogni opinione politica e fede religiosa;

c) la Cgidl è indipendente da tutti i partiti politici. Essa si associerà ogni volta che lo ritenga opportuno, all'azione dei partiti democratici che sono espressione di masse lavoratrici, sia per la salvaguardia e lo sviluppo delle libertà popolari, sia per la difesa di determinati interessi dei lavoratori e del paese.

3. - Le correnti sindacali nominate costituiscono la Direzione provvisoria dell'organizzazione che viene così composta: un Comitato Direttivo Provvisorio di 15 membri, 5 per ciascuna delle tre correnti; una Segreteria Generale Provvisoria con poteri esecutivi, di tre membri, uno per ciascuna delle tre correnti.

Questa Direzione provvisoria sarà allargata con l'inclusione di esponenti del movimento sindacale libero operante nel Mezzogiorno e successivamente coi rappresentanti delle regioni che saranno liberate — mantenendo l'uguale proporzione fra le tre correnti — e durerà in carica sino al primo congresso confederale che dovrà tenersi al più presto possibile. Con lo stesso criterio verranno formate le direzioni provvisorie delle Federazioni Nazionali e delle Cgidl provinciali. Nelle provincie e nelle categorie in cui esistono altre correnti sindacali aventi seguito effettivo fra le masse; una rappresentanza di esse sarà chiamata a far parte della Direzione Provvisoria Camerale o Federale. Queste Direzioni resteranno in carica fino al primo congresso della rispettiva organizzazione.

A Segretari Generali vengono nominati: On.le Emilio Canevari, On.le Giuseppe Di Vittorio, On.le Achille Grandi, che

entrano subito in funzione.

La Direzione Provvisoria della Cgidl si pone i seguenti obiettivi immediati:

1. - promuovere l'organizzazione e l'inquadramento del movimento sindacale in tutte le regioni liberate, in uno con la vigorosa difesa degli interessi urgenti dei lavoratori;

2. - sostenere con tutte le proprie forze la guerra di liberazione nazionale onde affrontare la liberazione totale del Paese, condizione pregiudiziale per la realizzazione dei postulati dei lavoratori;

3. - assicurare il massimo collegamento con le masse lavoratrici delle regioni occupate per aiutarle con mezzi adeguati nella loro lotta;

4. - studiare tutte le iniziative atte a preparare ed effettuare la ricostruzione del Paese nello spirito del pieno riconoscimento dei diritti del lavoro;

5. - elaborare un piano di ricostruzione del movimento cooperativo, ispirato alle nuove esigenze poste dalla situazione;

6. - preparare un piano di trasformazione del sistema e degli istituti di previdenza sociale, rivendicandone alla Cgidl la Direzione;

7. - rivendere ed assumere la proprietà di tutti i beni già appartenenti alle disciolte Organizzazioni Fasciste;

8. - rivendicare dallo Stato il risarcimento dei fondi sottratti dai fascisti alle vecchie organizzazioni libere, da prelevarsi dal ricavo della confisca degli illeciti patrimoni degli ex capi fascisti.

Firmato: Giuseppe Di Vittorio
Emilio Canevari
Achille Grandi

Roma,

1c.

Norme statutarie provvisorie della Confederazione generale italiana liberi sindacati (8 settembre 1948)*

* Testo composto da 11 pagine dattiloscritte, allegato al verbale dell'incontro, convocato da Pastore, svoltosi a Bologna l'8 settembre 1948; dall'esame della discussione di cui al verbale si evince che il presente testo fu uno dei principali punti all'ordine del giorno.

Norme statutarie provvisorie della
Confederazione generale italiana liberi sindacati
(Cgils)

Titolo I
Costituzione - Scopi

1 - È costituita la Confederazione Generale Italiana Liberi Sindacati (Cgils) che riunisce i Sindacati di ogni categoria di lavoratori, manuali e intellettuali, dipendenti e autonomi che ispirano e uniformano i loro scopi e la loro azione ai seguenti principi:

- a) tutela e difesa degli interessi economici e morali dei lavoratori;
- b) conseguimento per il lavoro di una posizione emancipata più conforme ai fondamentali diritti della persona umana;
- c) completa indipendenza dai Partiti politici e dallo Stato;
- d) adozione e rispetto della più ampia democrazia interna.

2 - La Confederazione Generale Italiana Liberi Sindacati riafferma il diritto delle categorie organizzate all'autogoverno sindacale. Deriva da ciò che il Sindacato di categoria è l'Ente primario a cui competono le decisioni sulle direttive e sull'azione da svolgere a favore della categoria.

Conseguente a queste premesse la Cgils si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare i Sindacati ad essa aderenti ogni qual volta la loro azione comporta incontri con organi confederali dei datori di lavoro con Uffici od Autorità di Governo;
- b) determinare una operante solidarietà tra i Sindacati confederati promuovendo incontri ed iniziative in comune per lo studio

dei problemi economici, sindacali ed organizzativi di portata generale;

c) promuovere tra i Sindacati federati l'autofissazione anche in sede contrattuale, di direttive generali di impostazione tendenti a rafforzare l'azione delle categorie nel proseguimento delle loro rivendicazioni;

d) fornire ai sindacati confederati in ogni momento e più particolarmente nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro la più ampia assistenza tecnico-sindacale, mediante i suoi Uffici specializzati.

Titolo II
Iscrizioni - Struttura

3 - L'iscrizione alla Cgils avviene mediante tessera annuale che il lavoratore riceve dal rispettivo Sindacato di categoria, operante nella zona territoriale ove esso presta il suo lavoro.

La tessera è emessa dalla Cgils ed il suo costo come il riparto tra i vari gradi dell'organizzazione (sindacato, federazione, Confederazione), saranno fissati annualmente dal Comitato Direttivo Confederale.

4 - L'iscrizione mediante la tessera è mantenuta operante dal versamento da parte dell'iscritto di una quota mensile annualmente fissata dal Comitato Direttivo Confederale. La quota mensile sarà ripartita tra organismi di categoria e le Centrali Sindacali provinciali. Il riparto sarà annualmente fissato dagli organi direttivi della Federazione.

5 - Ad ogni iscritto viene richiesto un contributo mensile da pagarsi contemporaneamente alla quota di cui all'articolo precedente e da destinarsi alla creazione e incremento del «fondo di resistenza». Il fondo di resistenza sarà amministrato dal Sindacato nazionale di categoria.

6 - La struttura dell'organizzazione sindacale facente capo alla Cgils è la seguente:

- a) l'organo primario è il Sindacato di categoria e professione così organizzato: Sindacato locale, Sindacato provinciale, Sindacato nazionale;

b) i sindacati di categoria si raggruppano nei rispettivi rami di attività produttiva e tali raggruppamenti assumeranno il nome di Federazioni e cioè:

- aa) Federazione dei lavoratori delle aziende industriali comprese le aziende esercite dallo Stato;
- bb) Federazione dei lavoratori dell'agricoltura (braccianti e salariati, impiegati tecnici e amministrativi, coloni mezzadri e compartecipanti, coltivatori diretti);
- cc) Federazione degli addetti al commercio, credito e assicurazioni;
- dd) Federazione dei dipendenti degli Enti pubblici;
- ee) Federazione degli artigiani.

Il nome di Federazione è assunto in sede provinciale e nazionale. In sede locale e comunale l'organizzazione per attività produttive assume il nome di Lega.

c) È ammesso un raggruppamento intermedio per i Sindacati di categoria di più spiccata affinità. Tali raggruppamenti assumeranno il nome di Unione dei Sindacati... e la loro funzione è di semplice coordinamento e non modifica il rapporto organizzativo che intercorre tra il Sindacato di categoria e Confederazione.

d) L'organizzazione orizzontale per il collegamento delle Leghe e delle Federazioni è costituita dalle *Centrali Sindacali* e cioè:

- aa) la Centrale Sindacale locale a cui fanno capo le Leghe locali;
- bb) la Centrale Sindacale provinciale a cui fanno capo le Federazioni provinciali;
- cc) la Centrale nazionale o Confederazione a cui fanno capo le Federazioni nazionali.

7 - I Sindacati di categoria e conseguentemente le Federazioni comprendono tutti i lavoratori e cioè gli operai, gli impiegati ed i tecnici. Ciascuna categoria costituirà nel seno del Sindacato Sezioni proprie per la trattazione dei rispettivi particolari problemi. Tali Sezioni possono promuovere collegamenti tra le varie categorie.

8 - Il Sindacato comunale e provinciale è l'organo locale di associazione dei lavoratori, dei cui interessi cura direttamente la tutela. Esso in tutte le iniziative tendenti alla difesa, alla rinnovazione ed

al miglioramento del contratto di lavoro, dovrà agire in accordo col proprio Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale coordina e dirige l'attività dei Sindacati comunali e provinciali della categoria, ed è suo compito precipuo l'attività inerente alla soluzione dei problemi particolari della categoria ed alla stipulazione e difesa del contratto collettivo di lavoro.

La Federazione è l'organo propulsore e coordinatore dell'attività dei Sindacati provinciali e nazionali aderenti, il Centro promuove gli studi e prepara la soluzione dei problemi comuni ai singoli grandi settori di attività produttiva che essa comprende.

La Centrale sindacale provinciale è l'organo di collegamento dell'attività sindacale delle Leghe locali e delle Federazioni provinciali nell'ambito della sua giurisdizione locale e di assistenza dei Sindacati di categoria nella stipulazione dei contratti e nelle vertenze di lavoro.

La Cgils o Centrale nazionale rappresenta la collettività delle classi lavoratrici e la solidarietà fra tutte le categorie, ne promuove il mutuo appoggio in tutte le questioni generali che toccano la posizione e gli interessi del lavoro nella politica sociale ed economica della Nazione, e coordina la rappresentanza degli interessi di tutti i lavoratori in seno agli organi e ai concorsi dello Stato. Ai Sindacati nazionali di categoria presta l'assistenza nella stipulazione dei contratti e nelle vertenze di lavoro.

Titolo III Organi - Elezioni

a) *Nel Sindacato*

9 - Gli organi del Sindacato di categoria (Ente primario) sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) la Segreteria

La direzione del Sindacato spetta al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva, alla Segreteria.

10 - L'assemblea dei soci è sovrana. In via ordinaria si convoca una volta all'anno per deliberare sulle attività svolte dal Sindacato

per fissare le linee dell'attività da svolgere e per eleggere il Consiglio Direttivo del Sindacato. Soltanto per il Sindacato locale e comunale è prescritta l'assemblea di primo grado con votazione diretta. Per il Sindacato provinciale e nazionale l'assemblea o Congresso sono di secondo o terzo grado mediante convocazione di delegati eletti dalle assemblee di base con norme stabilite in appositi regolamenti. È tuttavia prevista la votazione di primo grado per quei Sindacati provinciali la cui organizzazione è circoscritta al capoluogo di provincia.

11 - Il Consiglio direttivo del Sindacato comunale, provinciale, nazionale è l'organo che, sulla base delle direttive fissate dall'assemblea che lo ha eletto, elabora il programma di lavoro del Sindacato e ne controlla l'esecuzione. Esso è responsabile dinanzi ai soci e al Congresso dell'azione del Sindacato. Spetta al Consiglio Direttivo eleggere la Giunta Esecutiva. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni mese in sede comunale, ogni bimestre in sede provinciale, ogni trimestre in sede nazionale. La convocazione spetta in via ordinaria alla Giunta Esecutiva del Comitato Direttivo. I membri del Comitato Direttivo devono appartenere alla categoria. E' ammessa eccezione nel caso che l'eletto, non appartenendo alla categoria, dalla stessa proviene per avervi appartenuto in passato.

12 - La Giunta esecutiva realizza quanto il Comitato Direttivo delibera, elegge la Segreteria che coadiuverà nell'esplicazione del suo mandato. La Giunta Esecutiva tiene frequenti riunioni e segue da vicino l'andamento del Sindacato sia sul piano sindacale che su quello amministrativo.

13 - La Segreteria è composta da un Segretario Generale e uno o più Vice Segretari Generali. Essa è l'animatrice della attività del Sindacato. Dallo spirito di sacrificio, dedizione e di iniziativa dei suoi componenti dipende l'efficienza della categoria. È particolare dovere del Segretario Generale seguire la situazione della categoria in campo sindacale e organizzativo, assisterla e promuovere il tempestivo intervento della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo ogni qualvolta la situazione lo richiede. Sarà cura del Segretario Generale promuovere frequenti contatti con le assemblee dei lavoratori organizzati. I Vice Segretari sostituiranno a

turno il Segretario nel caso di sua assenza. Il Segretario e i Vice Segretari devono possibilmente essere scelti tra appartenenti al Comitato Direttivo e soltanto per eccezione possono essere tra i non eletti dall'assemblea o Congresso provinciale. In ogni caso la deroga è di facoltà del Consiglio Direttivo.

b) Nella Lega e nelle Federazioni

14 - Organi della Lega comunale e delle Federazioni provinciali e nazionali sono:

- a) il Congresso
- b) il Comitato Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) la Segreteria.

15 - Il Congresso locale, provinciale e nazionale è composto dai componenti i Consigli Direttivi dei singoli Sindacati di categoria. I membri dei Consigli Direttivi dei Sindacati locali compongono l'assemblea congressuale della Lega; i membri dei Consigli Direttivi dei Sindacati provinciali compongono l'assemblea congressuale della Federazione provinciale; i membri dei Consigli direttivi dei Sindacati Nazionali compongono l'assemblea congressuale della Federazione nazionale.

Spetta alle assemblee congressuali eleggere ad ogni biennio i Comitati Direttivi di Lega e di Federazioni sia provinciali che nazionali. È di competenza dei Comitati Direttivi eleggere la Giunta Esecutiva e queste eleggeranno le Segreterie. Anche per le Leghe e le Federazioni vale il disposto dell'articolo 11 circa l'appartenenza alla categoria dei membri eletti nei Comitati Direttivi e l'eccezione fissata nell'articolo 13 per i membri delle Segreterie.

16 - Nell'ambito dei compiti riservati alle Leghe e alle Federazioni come da articolo 8 del presente Statuto, le competenze dei singoli organi preposti alle Leghe e alle Federazioni sono identiche a quelle previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, del titolo III del presente Statuto.

c) Nelle Centrali Sindacali e nella Confederazione

17 - Organi delle Centrali locali, provinciali e della Confederazione sono:

- a) il Congresso

- b) il Comitato Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) la Segreteria.

18 - Il Congresso si compone di delegati eletti dai Sindacati di categoria.

I delegati al Congresso della Centrale locale e provinciali, saranno eletti con voto segreto e diretto in assemblea di base, sindacato per sindacato.

I delegati al Congresso della Centrale nazionale o Confederazione saranno eletti in occasione dei Congressi delle Centrali provinciali mediante voto segreto ed indiretto.

Il Comitato Direttivo è composto per la Centrale locale dai componenti le Giunte Esecutive delle Leghe locali; per la Centrale provinciale dai componenti le Giunte Esecutive delle Federazioni provinciali; per la Centrale nazionale o Confederazione dai componenti le Giunte Esecutive delle Federazioni Nazionali. Il Congresso delle Centrali, locale, provinciale, nazionale provvederà con elezione a integrare i Comitati Direttivi con un numero di componenti pari al terzo dei membri di diritto. Il Congresso è biennale.

20 [sic] - La Giunta Esecutiva e le Segreterie sono nominate dal Comitato Direttivo delle rispettive Centrali.

21 - Spetta al Comitato Direttivo determinare le direttive per il collegamento dell'azione sindacale delle Federazioni e dei Sindacati e a stabilire il programma di lavoro per la Giunta Esecutiva e la Segreteria.

22 - La Giunta Esecutiva vigilerà perché l'azione delle Centrali e della Confederazione sia rispondente ai deliberati dei Congressi e contribuisca in modo efficace al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione sindacale.

23 - La Segreteria, composta da un Segretario Generale e da più Vice Segretari Generali, è l'organo esecutivo delle Centrali e nell'ambito del programma di lavoro fissato dal Comitato Direttivo, è l'organo di direzione. I membri delle Segreterie devono di norma far parte del Comitato Direttivo sia che trattasi di componenti di diritto, sia se elettivi.

24 - La Segreteria può farsi coadiuvare da funzionari la cui nomina viene deliberata dalla Giunta Esecutiva.

d) *Delle elezioni sindacali*

25 - Tutti gli organi direttivi sindacali sono elettivi; un apposito regolamento approvato dai competenti Congressi fisserà le norme che meglio garantiranno il rispetto della più ampia democrazia. Dovrà in ogni caso essere garantito il voto segreto e, per le assemblee di primo grado, il voto diretto. Verificandosi nel seno delle organizzazioni sindacali diversi orientamenti circa la impostazione delle questioni sindacali, nelle votazioni dovrà essere adottata oltre al voto segreto, il metodo della proporzionale pura. Considerate le conseguenze deleterie per l'unità dei lavoratori, recate dalle divisioni operate in campo sindacale sulla base di correnti politiche, in nessun caso saranno nella Cgils ammesse discriminazioni degli iscritti sulla base delle loro opinioni politiche.

Titolo IV

Amministrazione - Collegio Sindacale - Funzionari

26 - Il personale di amministrazione in tutti i suoi gradi appartiene alla categoria dei funzionari e non è elettivo.

27 - In ogni grado dell'organizzazione e per ciascuna amministrazione vi deve essere un Collegio di sindaci per il controllo amministrativo. Questo deve essere condotto con la massima scrupolosità ed entro termini previsti. Il Collegio sindacale è tenuto a riferire periodicamente sull'andamento amministrativo sia ai Comitati Direttivi che alle Giunte Esecutive delle rispettive organizzazioni. Esso dovrà ufficialmente [...] ai Congressi annuali.

28 - Il Collegio dei sindaci deve essere composto di lavoratori iscritti all'organizzazione sindacale nei cui ambito opera l'amministrazione soggetta al controllo.

29 - Oltre ai componenti le Segreterie sottoposte ad elezioni, l'organizzazione dovrà preoccuparsi di formare una valente categoria di funzionari dipendenti il cui spirito di sacrificio e l'amore alla causa dei lavoratori siano garanzia del più alto rendimento e della più consapevole dedizione.

Titolo V Dello sciopero

30 - Il Sindacato di categoria ha piena libertà di iniziativa nella sua tutela degli interessi dei lavoratori associati e può valersi di tutti i mezzi legali di lotta come anche dello sciopero, il quale — nella presente struttura della Società che mantiene al capitale una posizione di privilegio — costituisce un'arma a cui il lavoratore non può rinunciare per ristabilire almeno parzialmente l'equilibrio delle forze.

Tuttavia, ledendo lo sciopero inevitabilmente interessi collettivi, le organizzazioni aderenti alla Cgils esperiranno preventivamente vie conciliative ed incoraggeranno i tentativi arbitrari.

La proclamazione dello sciopero di categoria, come anche le decisioni più importanti che riguardano la rinnovazione dei contratti di lavoro, le modificazioni essenziali di essi ecc. dovranno di norma essere adottate per voto segreto e a maggioranza di due terzi dagli organi direttivi delle organizzazioni interessate.

Lo sciopero nei servizi pubblici per rivendicazioni di categoria è sconsigliabile, essendo un mezzo di lotta che — quale ne sia lo scopo — determina danni e disagi gravi alla collettività, compresi gli stessi lavoratori. Vi si può ricorrere solamente in casi eccezionali e maturamente vagliati. In ogni caso, in vista dell'esistente stato giuridico, per garantire una adeguata tutela e in nessun caso lo sciopero potrà essere proclamato senza la consultazione dei lavoratori mediante referendum.

Titolo VI Comitati tecnici

31 - In ogni provincia accanto alle Giunte Esecutive di Sindacato, di Federazione, di Centrale Sindacale e accanto alla Giunta Esecutiva Confederale, sarà istituita una Commissione di esperti a cui sarà affidato il compito di elaborare i principi generali di impostazione dei problemi economici in relazione alle rivendicazioni dei lavoratori sia in ordine alle posizioni assunte dai datori di lavoro sia in riferimento alla politica economica governativa. Gli elaborati di tali Commissioni saranno posti a base degli esami delle varie istituzioni che di volta in volta gli organismi sindacali sono

tenuti a fare prima di impostare azioni sindacali.

Titolo VII Norme transitorie

32 - Le norme contenute nel presente Statuto devono considerarsi provvisorie e regoleranno il funzionamento della Cgils dalla sua costituzione fino al primo Congresso Nazionale che sarà tenuto entro un anno dalla prima seduta del Comitato d'Iniziativa Centrale.

33 - Il Comitato d'Iniziativa Centrale, composto di non più di 30 membri, sarà composto dal maggior numero possibile di rappresentanti di categoria e di regioni. Nella sua prima seduta si trasformerà in Comitato Direttivo provvisorio della Cgils, approverà lo Statuto provvisorio, il manifesto da lanciare al Paese e provvederà ad eleggere la prima Giunta Esecutiva della Cgils e la Segreteria.

34 - Sarà cura della Giunta Esecutiva provvisoria e della Segreteria Confederale cooperare all'immediato formarsi di Comitato d'iniziativa dei Sindacati di categoria nazionali a cui sarà demandato il compito di suscitare i Comitati d'iniziativa dei rispettivi sindacati provinciali e locali. Con il sorgere dei Comitati d'iniziativa dei Sindacati di categoria sia nazionali che provinciali, gli stessi nella loro prima seduta si trasformeranno in Comitati direttivi provvisori dell'organismo sindacale cui sono preposti.

35 - Ancora a cura della Giunta Esecutiva e della Segreteria Confederale sarà promosso il formarsi delle Federazioni nazionali provinciali per rami di produttività. Non appena le stesse saranno completate, gli elementi dirigenti a norma dell'art. ... del presente Statuto diverranno di diritto membri del Comitato Direttivo della Cgils e i Segretari membri del Comitato Direttivo della Cgils [sic] e i Segretari membri della Giunta Esecutiva.

36 - Nell'espletamento dei loro compiti il Comitato direttivo confederale provvisorio, la Giunta Esecutiva provvisoria, la Segreteria si uniformeranno a quanto prescritto nelle presenti norme statutarie provvisorie.

Id.

Norme statutarie provvisorie della Lcgil
(18 ottobre 1948)*

Nuova biblioteca CISL

* Cfr. «Bollettino di informazioni sindacali», a. I, 20 dicembre 1948, n. 1, p. 12. Di tale atto ufficiale sono conservati presso l'AFGP diverse stesure, il cui confronto permette di ricostruire l'iter percorso: un dattiloscritto dal titolo *Norme statutarie provvisorie* (recante i seguenti titoli: I Costituzione, II Scopi della Confederazione, III Caratteri degli enti associati, IV Organi direttivi confederali, V Delle elezioni sindacali, VI Dello sciopero, VII Comitati tecnici, VII (sic) Amministrazione) precedente il Comitato di coordinamento del 15 ottobre; un secondo recante l'intestazione *Proposte sostitutive del titolo IV delle norme statutarie provvisorie* presentate probabilmente all'Assemblea Costitutiva del 16 ottobre; un terzo, dall'intestazione *Titolo IV - Organi confederali* (recante appunti manoscritti di Giannitelli), ed un quarto intitolato *Titolo IV: Organi confederali* che rappresenta la stesura quasi definitiva (si differenzia soltanto perché il secondo comma dell'articolo 10 è rappresentato in nota, segno di una aggiunta all'ultimo momento) dello stesso titolo IV frutto della discussione assembleare.

Norme statutarie provvisorie della Lcgil

Titolo I: Costituzione

Art. 1. - È costituita la Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori (Lcgil) con sede in Roma.¹

Titolo IV: Organi Confederali

Art. 8. - Gli organi della Confederazione sono:

- a) il Congresso Confederale;
- b) il Consiglio Generale;²
- c) il Comitato Esecutivo;³
- d) la Segreteria.⁴

Art. 9. - Il Consiglio Generale è così composto:

- a) da un Segretario per ogni Federazione Nazionale o organismo analogo associato;
- b) da 18 membri ognuno dei quali viene eletto dalla rappresentanza delle organizzazioni territoriali di ciascuna regione;
- c) da 12 membri eletti dall'assemblea costitutiva.⁵

Art. 10. - Il Consiglio Generale è l'organo direttivo normale della Confederazione. Esso si riunisce almeno ogni trimestre ed ha il compito di definire l'indirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Confederazione, ed in particolare di preparare il 1° Congresso della Confederazione stessa, e di convocarlo nel primo semestre del 1949.⁶

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dalla Segreteria su deliberazione del Comitato Esecutivo, nonché su richiesta di due terzi dei suoi membri.

Art. 11. - Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 15 membri eletti dal Consiglio Generale tra i propri componenti a qualsiasi titolo facenti parte del Consiglio stesso nelle seguenti proporzioni per ciascun gruppo di categoria (settore): 4 per l'agricoltura; 4 per l'industria; 3 per il pubblico impiego; 2 per il credito e l'assicurazione; 2 per il commercio e categorie assimilate;
- b) dai componenti la Segreteria.

Art. 12. - Il Comitato Esecutivo ha il compito di assicurare la realizzazione dell'indirizzo tracciato dal Consiglio Generale.⁷

Art. 13. - La Segreteria è composta da 7 membri: 3 Segretari — dei quali un Segretario Generale Coordinatore — e 4 Vice Segretari. Essa è eletta nella detta composizione dal Consiglio tra i suoi membri, ed ha la rappresentanza dell'organizzazione ed il compito di attuare i deliberati del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, e di provvedere quindi al funzionamento dell'organizzazione e dei servizi tecnici e amministrativi.⁸

Titolo VI: Metodo di azione sindacale

Art. 15. - Le decisioni più importanti che riguardano la stipulazione, rinnovazione e modificazione dei contratti di lavoro dovranno essere adottate dalle assemblee dei soci a maggioranza semplice o in certi casi dagli organi direttivi delle organizzazioni interessate associate alla Lcgil con voto segreto ed a maggioranza di due terzi.

Art. 16. - Le organizzazioni di categoria associate, nella piena libertà di iniziativa per la tutela degli interessi dei lavoratori si avvarranno di tutti i mezzi legali di azione, ivi compreso lo sciopero, sperando, però, per questo evento, preventivamente, le possibili vie conciliative.⁹

Note

¹ In *Norme statutarie provvisorie*, nello stesso titolo I seguiva l'articolo 2: «La Confederazione [...] è costituita da Federazioni e da Sindacati Nazionali di categoria. Essa può articolarsi in settori con l'organizzazione di particolari servizi tecnici e speciali Giunte intercategoriale». I titoli II e III, che riprendevano sostanzialmente la bozza di Pastore dell'8 settembre, vedevano però nell'articolo 5 una significativa novità: il primo scopo della Confederazione era individuato nel «Coordinare l'organizzazione fra le federazioni e i Sindacati in essa associati nei limiti posti dal presente Statuto»; al secondo posto veniva la finalità di «coordinare le loro attività determinando orientamenti di azione sindacale dai quali le Federazioni e i Sindacati associati possano trarre un rafforzamento nel proseguimento delle proprie rivendicazioni».

² Nelle prime *Norme statutarie provvisorie* gli organi direttivi si limitavano a «il Consiglio generale; la Giunta esecutiva; (Segreteria)».

³ Tale comitato era stato pensato in un primo tempo come «Giunta esecutiva» e poi come «Comitato direttivo».

⁴ Nelle *Proposte sostitutive del titolo IV delle norme statutarie provvisorie* al posto della Segreteria figurava una «Giunta esecutiva» di 7 persone elette dall'assemblea. Tale gruppo viene in seguito, nel numero di dodici, inserito nel Consiglio generale, cui spetterà il compito di eleggere i membri della Segreteria.

⁵ Il Consiglio generale come si vede era stato pensato fin dalla prima bozza; tuttavia in un primo tempo esso era stato pensato con una struttura binaria (i segretari e 20 eletti dall'assemblea). Nelle *Proposte sostitutive del titolo IV* delle norme statutarie provvisorie esso viene suddiviso in tre parti: segretari, membri eletti in assemblea ma «in rappresentanza delle organizzazioni territoriali», membri della Giunta esecutiva. Negli ultimi due progetti si passerà alla composizione definitiva.

⁶ Fin dalla seconda stesura esso «ha il compito di definire l'indirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Confederazione».

⁷ Nelle *Proposte sostitutive del titolo IV delle norme statutarie provvisorie* quello che ancora veniva definito «Comitato direttivo» aveva il compito «di determinare sulla base dell'indirizzo tracciato dal Consiglio generale la linea immediata della attività da svolgere». Subito dopo il compito del Comitato esecutivo viene modificato nella sua forma definitiva.

⁸ Soltanto nelle ultime due bozze compare la composizione della Segreteria. In particolare, nel dattiloscritto intestato *Titolo IV - Organi confederali*, i cinque segretari dapprima ipotizzati erano chiamati e scegliere «uno tra loro con funzioni permanenti di coordinamento e di rappresentanza generale». Alla modifica di tale articolo partecipò anche Giannitelli, che appunto segna ai margini del brano citato: «un Segretario generale», «la Segreteria è nominata da» (cancellato), «Il Consiglio Nazionale nomina la Segreteria che resta composta da: 1 Segretario generale (con funzioni permanenti di coordinamento e di rapporti generali)».

⁹ Complessivamente, con alcune modifiche, questo titolo raccoglie insieme i due titoli che nel primo progetto erano dedicati alle elezioni e allo sciopero. Ci pare non privo d'interesse riportate qui il titolo VII (Comitati tecnici) del dattiloscritto *Norme statutarie provvisorie* non compreso nelle norme approvate: «art. 14. Accanto alle Giunte esecutive di Sindacato, di Unione di Federazione e presso gli organi centrali nazionali saranno istituite commissioni di esperti con il compito di elaborare i principi generali di impostazione dei problemi economici che si riferiscono alle rivendicazioni dei lavoratori sia nei confronti dei datori di lavoro sia in riferimento all'azione economica dei pubblici uffici».

2a.

Bozze di statuto Legil (Commissione Venuti)
(luglio 1949)*

Nuova biblioteca CISL

* Documento a stampa, accompagnato da una lettera circolare di Pastore, indirizzata ai membri del Consiglio generale, di cui riportiamo il testo (la minuta, senza data, indirizzata all' On. Luigi Morelli - Sede, è conservata presso l'AFGP): « Trasmetteremo la proposta di Statuto elaborata dalla Commissione eletta nell'ultima sessione del Consiglio Generale, perché ciascun collega possa farne oggetto di approfondito esame in vista della seduta del Consiglio Generale convocato per il 20 luglio (subito dopo l'assemblea organizzativa). Come da convocazione a parte, il Consiglio Generale dovrà fissare la data del I Congresso Confederale e dare la sua eventuale approvazione al progetto di statuto che sarà sottoposto allo stesso Congresso. Cordiali saluti. La Segreteria generale». La *Bozza di Statuto* (il cui testo è preceduto da una lunga relazione che dà conto del lavoro svolto dalla Commissione) ha alcuni appunti manoscritti di Pastore nel titolo I, che riportiamo in nota.

Titolo I
Costituzioni e scopi

Art. 1 - Tutti i lavoratori, manuali ed intellettuali, organizzati nei rispettivi Sindacati di categoria, costituiscono la «Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori».

Art. 2 - Detti lavoratori nell'ambito delle proprie organizzazioni sindacali, si prefiggono i seguenti scopi ed uniformano la loro azione ai seguenti principi:

a) tutela e difesa dei propri interessi professionali, economici e morali.

b) conseguimento per il lavoro, di una posizione emancipata più conforme ai fondamentali diritti della persona umana;

c) completa indipendenza del Sindacato dai partiti politici e dal Governo;

d) adozione e rispetto nel Sindacato della più ampia democrazia interna.²

Art. 3 - Il Sindacato di categoria, nell'attuare gli scopi di cui all'articolo precedente costituisce l'ente primario al quale competono le decisioni sulle direttive e sull'azione da svolgere a favore dei propri aderenti.

Il Sindacato esercita quindi l'autogoverno sindacale e gode dell'autonomia funzionale e rivendicativa, quest'ultima nell'ambito però della più larga solidarietà sociale.³

Art. 4 - Il coordinamento delle categorie è il presupposto della necessaria solidarietà tra tutti i lavoratori.

Il coordinamento di tutti i Sindacati di categoria è attuato dalla Cgil e dai suoi organismi periferici, con l'esplicazione delle loro attribuzioni come segue:

a) rappresentare le categorie aderenti ogni qual volta la loro azione comporta incontri con organi Confederali dei datori di lavoro o con uffici ed Autorità del Governo;

b) determinare un'operante solidarietà tra i sindacati aderenti promuovendo incontri ed iniziative in comune per lo studio dei problemi economici, sindacati e organizzativi di carattere generale;

c) promuovere tra i sindacati la realizzazione, anche in sede contrattuale, delle direttive generali di impostazione tendenti al rafforzamento dell'azione delle categorie nel perseguire le loro rivendicazioni;

d) fornire ai sindacati in ogni momento e in particolare nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la più ampia assistenza tecnico-sindacale, mediante i loro uffici specializzati.

Titolo II
Struttura dei Sindacati e degli organi di collegamento

Art. 5 - Tutti i lavoratori appartenenti ad una categoria, costituiscono il Sindacato di categoria o di professione che è l'organo primario dell'organizzazione sindacale e che, per quanto attiene al territorio, si distingue in: Sindacato locale, Sindacato Provinciale e Sindacato Nazionale.

Più Sindacati Nazionali affini possono raggrupparsi in una Federazione Nazionale per l'impostazione e lo svolgimento organico dell'azione sindacale per quanto attiene ai problemi comuni. Un simile raggruppamento tra Sindacati provinciali di categoria dà luogo alla costituzione della Federazione Provinciale che ha le stesse attribuzioni in campo provinciale di quella Nazionale.

Art. 6 - Il Sindacato Comunale e Provinciale è l'organo locale o territoriale di associazione dei lavoratori, dei cui interessi cura direttamente la tutela. Esso in tutte le iniziative, tendenti alla difesa, alla rinnovazione ed al miglioramento del contratto di

lavoro, agirà in accordo con il proprio Sindacato o Federazione Nazionale.

Il Sindacato o Federazione Nazionale coordina e dirige l'attività dei Sindacati Comunali e provinciali della categoria; in particolare esso svolge la sua attività alla risoluzione dei problemi della categoria, alla stipula ed alla difesa del contratto collettivo di lavoro.

La Federazione Nazionale è l'organo propulsore e coordinatore dell'attività dei Sindacati Nazionali e Provinciali aderenti, quando una stretta affinità lega tra loro i Sindacati di categoria aderenti, la Federazione, in campo nazionale, svolge la stessa azione e tende agli stessi scopi dei Sindacati Nazionali.

Art. 7 - Per il collegamento tra i Sindacati provinciali e le Federazioni Provinciali l'organizzazione territoriale è costituita da:

- a) Unioni Comunali a cui fanno capo i Sindacati comunali;
- b) Unioni Provinciali a cui fanno capo i Sindacati Provinciali e le Federazioni provinciali;
- c) La Legil a cui fanno capo i Sindacati e le Federazioni Nazionali

Art. 8 - Le Unioni Comunali e Provinciali esplicano la stessa funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Legil ed assistono i Sindacati Comunali e Provinciali e le Federazioni Provinciali nella stipulazione dei contratti e nella soluzione delle vertenze locali ove ciò venga richiesto.

Art. 9 - Le Federazioni Nazionali di categoria che appartengono ad una determinata branca di lavoro o della produzione sono raggruppate tra loro in settori così distinti:

- a) dell'Industria
- b) del Commercio ed affini
- c) dell'Agricoltura
- d) del Credito, Assicurazioni e Servizi Appaltati
- e) del Pubblico impiego.

Tale articolazione in settori è prevista allo scopo d'assicurare una assistenza sindacale specializzata alle Federazioni ed ai Sindacati di categoria ogni qual volta quelli riterranno di richiedere l'intervento della Confederazione.

Titolo III

Art. 10 - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Nazionale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria.

Art. 11 - CONGRESSO CONFEDERALI

È il massimo organo deliberativo della Legil — Esso si riunisce di norma ogni due anni salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) da un terzo degli iscritti i quali firmeranno la richiesta a mezzo delle Unioni Provinciali.

Gli organi dirigenti di queste ultime saranno responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria dovranno comunque essere motivate.

Art. 12 - *Compiti del Congresso* - Esso delibera sull'azione svolta dal precedente Consiglio Generale e sull'indirizzo futuro generale dell'organizzazione sindacale nel quadro dell'interesse altrettanto generale dei lavoratori; elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale ed il Collegio dei revisori, approva i bilanci consuntivi e preventivi

Art. 13 - Il Congresso è composto dai delegati delle rispettive organizzazioni di categoria e da quelli eletti dai congressi delle Unioni Provinciali.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola:

- a) i componenti del Consiglio Generale in carica all'atto della convocazione del Congresso;
- b) i rappresentanti delle organizzazioni di categoria designati dalle categorie stesse quali componenti del nuovo Consiglio Generale e i designati dalle Unioni.

Art. 14 - IL CONSIGLIO GENERALE E I SUOI COMPITI - È l'organo direttivo normale della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Si riunisce almeno ogni trimestre ed ha il compito di definire l'in-

dirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in tornata ordinaria allo scadere del biennio e in tornata straordinaria ove si verificchino le condizioni di cui all'articolo 11.

Esamina e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi da sottoporsi al Congresso, fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le varie organizzazioni di categoria e di collegamento.

Art. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE - È normalmente convocato dalla Segreteria, straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

Art. 16 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE - Il Consiglio Generale è composto:⁴

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo simile associato, nella persona del Segretario Nazionale.

aa) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo simile associato, nella persona del Segretario Nazionale o di un Membro del Comitato Direttivo designato dal Comitato stesso dell'organizzazione di categoria.

b) da un rappresentante per ogni regione eletto in sede di Congresso Confederale in apposite riunioni dai delegati delle Unioni Provinciali di ciascuna regione:

c) dai Membri eletti dal Congresso, nella misura di un terzo dei componenti i due gruppi sopra indicati, risultanti al momento del Congresso.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri elettivi del Consiglio Generale, questa sarà coperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 17 - IL COMITATO ESECUTIVO - Assicura la realizzazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Convoca con deliberazione presa a maggioranza, il Consiglio Generale, in tornata straordinaria fissandone l'ordine del giorno.

Esso si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dalla Segreteria Generale.

Art. 18 - IL COMITATO ESECUTIVO è composto:

a) da 18 membri eletti dal Consiglio Generale.

aa) da 15 membri eletti distintamente dai componenti il Consiglio Generale rappresentanti i cinque settori di cui al precedente art. 9 nelle seguenti proporzioni:

4 per l'agricoltura

4 per l'industria

3 per il pubblico impiego

2 per il credito e l'assicurazione

2 per il commercio e categorie assimilate.

bb) da tre rappresentanti eletti dai delegati delle Unioni Provinciali riuniti in tre gruppi costituiti rispettivamente dalle provincie settentrionali, centrali, meridionali, in quest'ultime comprese le insulari.

b) dai componenti la Segreteria.

c) dai componenti la segreteria.

I componenti del Comitato Esecutivo eletti secondo le modalità di cui ai precedenti comma debbono essere scelti tra i membri del Consiglio Generale appartenenti rispettivamente alle categorie o alle organizzazioni territoriali.

Art. 19 - LA SEGRETERIA GENERALE - È composta da 9 membri: 3 segretari — di cui un Segretario Generale Coordinatore — e 6 Vice Segretari.

Essa è eletta nella suddetta composizione dal Consiglio Generale, tra i suoi membri, ed ha la rappresentanza dell'organizzazione.


Essa ha il compito di attuare i deliberati del Comitato Esecu-

tivo, di coordinare l'attività Sindacale e di provvedere al funzionamento dell'organizzazione e dei servizi tecnici ed amministrativi.

Designa inoltre, sottoponendoli per l'approvazione al Comitato Esecutivo, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale negli organi collegiali comunque interessanti i lavoratori sentite, ove necessario, le organizzazioni di categoria.

Art. 20 - Sono incompatibili le cariche di Segretario e Vice Segretario Confederale con quelle di Segretario di Categoria e di Unione

Art. 21 - L'ARTICOLAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE risulta quindi così composta



Note

¹ Pastore ha cancellato il «più»

² Lungo il bordo destro dei punti c) e d) Pastore ha fatto una parentesi graffe seguita dalla scritta «preambolo»

³ Pastore annota «inquadrandolo la sua azione» «nel dovere di».

⁴ Nel presente articolo e nell'articolo 18 vengono riportate una di fronte all'altra due proposte di norme per le quali la commissione Venuti non era giunta ad accordarsi.